



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
57	20/07/2020	7	1

Oggetto:

Reg. CE n. 1308/2013 - PNS Vino - Disposizioni regionali di attuazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti - Campagna 2020/2021 (con allegato).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca le modalità dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, all'articolo 46 disciplina /la Misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 integra il Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15/04/2016 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca *"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*;
- con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21/10/2015 n. 5701 sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto concerne la misura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
- con DM del 03/03/2017 n. 1411, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV);
- il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS vino), relativo alla programmazione 2018/2023, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 01/03/2018, e contiene, tra l'altro, la misura RRV;
- con decreto MIPAAF n. 1355 del 05/03/2020 è stata ripartita tra le Regioni e Province autonome la dotazione finanziaria del PNS per l'annualità 2021 e, alla Regione Campania, è stato assegnato un budget di euro € 4.010.033,00 a valere sulla misura RRV;
- con decreto MIPAAF n. 5779 del 22/05/2020 - *Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, è stato fissato al 30/08/2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione alla Misura RRV per la campagna 2020/2021;
- con circolare AGEA OP - Istruzioni O.P. n. 65 prot. n. 45698 del 10/07/2020, sono state emanate le "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2020/2021;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 1411/2017 le Regioni e le P.A. adottano apposite Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per l'applicazione della misura RRV e i parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del DM medesimo;

- l'OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate;
- l'articolo 2 del DM 3843 del 03/04/2019 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti nell'ambito del PNS è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata all'Italia dalla UE, pertanto, a decorrere da tale esercizio finanziario, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi saranno proporzionalmente ridotti.

RITENUTO necessario:

- conformarsi alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, emanando specifiche Disposizioni regionali di attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell'ambito del PNS vino per la campagna 2020/2021, che si allegano al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare le domande di adesione alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura (www.agricoltura.regione.campania.it) da valere a tutti gli effetti di legge, fino al 30 agosto 2020, salvo proroghe che dovranno essere stabilite da MIPAAF e recepite da AGEA sul sistema informatico SIAN, che saranno rese note a mezzo pubblicazione di apposito avviso pubblico sul richiamato sito istituzionale della Regione Campania;
- assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013, nonché a quelli previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

00

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009, relativo alla separazione tra politica e amministrazione;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari referenti per l'OCM vitivinicola della UOD 500701

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

1. Di approvare le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna viticola 2020/2021, riportate nell' *allegato A* del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di consentire la presentazione delle domande per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati (CAA) con le modalità previste dalle DRA di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura www.agricoltura.regione.campania.it, a valere a tutti gli effetti di legge, fino alla data **del 30 agosto 2020**, a pena di esclusione, salvo eventuali proroghe stabilite dal MIPAAF e recepite dall'OP AGEA sul sistema informatico SIAN, che saranno rese note con pubblicazione sul richiamato sito di apposito comunicato.
3. Di rinviare ai Servizi Territoriali Provinciali l'attuazione degli iter procedurali indicati nelle DRA - Allegato A al presente provvedimento.
4. Di inviare il presente provvedimento al BURC, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

5. Di inviare il presente provvedimento:

- alla DG 50.10.00 Ricerca Scientifica, ai fini del monitoraggio sulla pubblicazione in Casa di Vetro;
- ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza;
- alla pubblicazione sul sito internet della Regione Campania nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013;
- Alla UOD 50.07.06 per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato all'Agricoltura.

- F.to Ansanelli -

ALLEGATO A

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e regolamenti (UE) n. 1149/2016 1150/2016 della Commissione - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 03 marzo 2017 n. 1411 e ss.mm.ii., concernente disposizioni nazionali di attuazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

**Disposizioni regionali attuative (DRA)
della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Campagna 2020/2021**

Luglio 2020

disposizioni regionali in materia di ristrutturazione e riconversione vigneti

SOMMARIO

1. Introduzione	pag. 3
2. Programma nazionale di sostegno - Misura RRV	pag. 3
3. Dotazione finanziaria per l'annualità 2021	pag. 3
4. Reimpianto a seguito estirpazione per ragioni fitosanitarie	pag. 4
5. Obiettivi della misura RRV	pag. 4
6. Riferimenti Normativi	pag. 5
7. Termini e Definizioni	pag. 7
8. Indicazioni generali di intervento	pag. 9
9. Beneficiari	pag. 10
10. Aree di intervento e varietà consentite	pag. 11
11. Superficie di intervento	pag. 13
12. Forme di allevamento	pag. 14
13. Densità di impianto	pag. 15
14. Esclusione dalla misura RRV	pag. 15
15. Vincoli e responsabilità dei beneficiari	pag. 15
16. Attività ammissibili e non ammissibili	pag. 16
17. Sostegno comunitario e tipologia di erogazione	pag. 18
18. Tipologie, termini presentazione domande e adempimenti	pag. 25
19. Controlli in loco Ex-Ante	pag. 29
20. Istruttoria della domanda di sostegno	pag. 30
21. Graduatoria regionale e criteri di priorità	pag. 32
22. Varianti e Modifiche minori	pag. 33
23. Comunicazione cause forza maggiore e circ. eccezionali	pag. 35
24. Subentro per decesso	pag. 35
25. Proroga	pag. 36
26. Adempimenti e Controlli	pag. 37
27. Domanda pagamento saldo (comunicazione termine lavori)	pag. 39
28. Rendicontazione e costo effettivo dei progetti	pag. 41
29. Revoca del sostegno	pag. 45
30. Recuperi, restituzioni e penali	pag. 45
31. Demarcazione PSR	pag. 46
32. Antimafia	pag. 46
33. Trattamento dati personali	pag. 48
34. Disposizioni finali	pag. 53
Scheda 1 - Sintesi	pag. 54 e seg.
Scheda 2 - Tabelle spese ammissibili	pag. 59 e seg.
Allegati: Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag. 64 e seg.

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) della Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti nell'ambito dell'OCM vino, ai sensi del DM n. 1411 del 03/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni, definiscono per la campagna 2020/2021 le modalità operative per l'accesso alla misura RRV di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, agli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e agli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150.

L'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, oramai attuata da circa 20 anni, ha consentito un profondo rinnovamento del comparto attraverso la modernizzazione dei vigneti, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità delle produzioni enologiche dei territori.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha ulteriormente modificato la struttura della Organizzazione di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, semplificando alcuni meccanismi ma riconfermando la misura della ristrutturazione e riconversione tre quelle previste per il sostegno al comparto.

Nell'ambito della Misura RRV, tra l'altro, il paragrafo 3 lett. c) dell'articolo 46 del Reg. UE 1308/2013 riguarda il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

2. PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti (RRV)

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS), previsto dalla parte II, Sezione 4, articoli 39 e seguenti, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni Stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità, è quantificata nel PNS stesso.

Il finanziamento del PNS 2019-2023, comunicato alla Commissione il 1° marzo 2018, è garantito dal Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE fino al 2020, in attesa di essere rifinanziato a decorrere dal 2021. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti nell'ambito del PNS è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata all'Italia dalla UE (*articolo 2 del DM 3843 del 03/04/2019*), quindi, a decorrere da tale esercizio finanziario, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la dotazione disponibile, gli aiuti medesimi saranno proporzionalmente ridotti.

La Misura della RRV, tra quelle previste dal PNS vino, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo.

Nell'ambito della dotazione annuale del PNS al vino, è prevista una ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse finanziarie da destinare alle varie Misure di sostegno, i cui criteri sono stati definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNUALITÀ 2021

Le risorse regionali assegnate con Decreto MIPAAF n. 1355 del 05/03/2020 per l'annualità 2021, alla Misura RRV, sono pari ad euro 4.033.121,78 così ripartite:

Descrizione	Importi
Risorse assegnate alla Regione Campania per la Misura RRV (Allegato A al DM n. 1355 del 05/03/2020)	euro 4.033.121,78
Di cui riserva per reimpianti di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie (15%)	euro 604.968,27

Ai fini dell'attribuzione delle risorse da destinare alla finanziabilità domande di sostegno presentate e ammissibili nell'annualità 2021, alla suddetta dotazione verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi riferiti alle domande di pagamento anticipato afferenti alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 che hanno cronoprogramma termine lavori al 20/06/2021.

4. REIMPIANTI A SEGUITO DI ESTIRPAZIONI PER RAGIONI FITOSANITARIE

Il paragrafo 3 lett. c) dell'articolo 46 del Reg. UE 1308/2013 riguarda il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

I produttori destinatari di un provvedimento di estirpazione obbligatoria possono accedere alla Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento di estirpazione deve contenere, almeno, i seguenti elementi:

- *l'indicazione del soggetto destinatario del provvedimento;*
- *l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;*
- *la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;*
- *l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;*
- *i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria*

Ai sensi del Decreto Ministeriale 5701 del 21 ottobre 2015, il 15% delle risorse finanziarie complessive della ristrutturazione vigneti (per la campagna 2020/2021 euro 604.968,27) sono riservate ai reimpianti di quei vigneti che sono stati estirpati obbligatoriamente, a seguito di attacchi della flavescenza dorata in seguito ad un provvedimento dell'Autorità competente.

I fondi non utilizzati per le ragioni fitosanitarie sono automaticamente utilizzati per le domande di sostegno relative normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Requisiti oggettivi dei reimpianti a seguito di estirpazione per ragioni fitosanitarie:

- Il reimpianto dei vigneti deve avvenire sulla stessa superficie oggetto di estirpazione obbligatoria o su altra superficie equivalente in ambito aziendale esente da eventuali vincoli di qualsiasi genere.
- Il reimpianto può essere realizzato anche con varietà diverse da quelle estirpate e comunque con varietà di uve da vino riconosciute idonee alla coltivazione e classificate in conformità all'accordo tra Ministero e Regioni del 25 luglio 2002 e riportate nel presente provvedimento e comunque in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 7.2
- La domanda di sostegno per aderire alla Misura RRV, corredata di provvedimento dell'autorità competente di estirpazione obbligatoria è presentata mediante le procedure informatiche presenti sul portale SIAN, entro gli stessi termini e con le stesse modalità stabilite per la presentazione delle ordinarie domande di adesione alla Misura della ristrutturazione.
- Non sono concessi aiuti per i costi di estirpazione né i mancati redditi per i vigneti oggetto di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, valgono le disposizioni generali stabilite per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui ai successivi paragrafi delle presenti Disposizioni di Attuazione e dalla normativa vigente di settore.

L'Attività relativa al reimpianto a seguito estirpazione per motivi fitosanitari è codificata con la sigla D1.

5. OBIETTIVI DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Gli **obiettivi principali** della Misura RRV sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo nel rispetto dei principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, alla corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedo-climatiche delle diverse zone viticole, nonché, a tecniche colturali adeguate allo scopo);

- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione, nonché da spiccata tradizione vitivinicola ed elevata valenza turistica e paesaggistica (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, Area Vesuviana, ecc.);
- consolidamento della percentuale di superficie idonea a produrre uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta (DOP/IGP), e conseguente riduzione delle superfici viticole per la produzione di uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia ambientale.

In sintesi, si intende sostenere un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le modalità dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e prevede tra l'altro la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione.
- Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche.

- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) 479/2008 e 555/2008.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- Decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
- Decreto Direttoriale - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del 8 marzo 2010, n. 2862 - Relativo al calcolo delle perdite di reddito.
- Decreto Direttoriale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1967 del 15 maggio 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (UE) 1049/2016 e 1050/2016 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi, limitatamente ai progetti il cui contributo comunitario è superiore a 5 milioni di euro.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto Ministeriale n. 5701 del 21 ottobre 2015 riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.
- Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 relativo alle Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, come modificato dal DM 3843 del 03/04/2019.
- Decreto ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Decreto ministeriale n. 1355 del 05/03/2020 relativo alla ripartizione della dotazione finanziaria del PNS vino relativa alla campagna 2020/2021.
- Decreto Ministeriale n. 5779 del 22 maggio 2020 - *Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 - Procedura delle garanzie informatizzate.
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.

- Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR.
- Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20/3/2015 Riforma PAC - DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 18162.2017 del 1 marzo 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 31081 del 7 aprile 2017 e s.m.i. - Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) N.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della Ristrutturazione e della riconversione dei vigneti.
- Circolare AGEA del 6 luglio 2017 - Prot. ORPUM n. 56374 relativa alle comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende.
- Circolare AGEA coordinamento 2018 Prot. n. 28280 del 30 marzo 2018 – *Addendum alla Circolare di Coordinamento n. 31081 del 7 aprile 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.*
- Circolare AGEA Coordinamento 21714 del 19 marzo 2020 VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA OP - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2020/2021 - I.O. n. 65 prot. n. 45698 del 10/07/2020.

7. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *Disposizioni Regionali* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezamento viticolo: *superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).*

Attività: interventi previsti nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e riconversione (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), ai sensi del Reg. n. 1308/2013, art. 46 comma 3, lett. a), b), c), e d).

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse con le relative lavorazioni (esempio: *estirpazione e reimpianto, reimpianto da autorizzazione, reimpianto per motivi fitosanitari, ecc.*). In altri termini, gli interventi necessari per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come indicato nell'allegato II del DM n. 1411 del 3/3/2017.

Beneficiario: imprenditore agricolo (*riferimento all'articolo 2135 del codice civile*) che conduce superfici vitate o detiene autorizzazioni al reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regionali.

CAA: Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale/P.IVA con il quale l'Azienda è censita nel SIAN. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

DRA: disposizioni regionali di attuazione della Misura RRV. Rappresentano il bando regionale della Misura, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa

Ente Istruttore UOD Servizio Territoriale Provinciale: è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Servizio territoriale provinciale (STP) - della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di istruttoria delle domande di sostegno e le verifiche inerenti le domande di pagamento.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Operazione: insieme di azioni e attività previste nel progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione alla misura RRV. L'operazione quindi contiene una o più attività considerate ammissibili dalla normativa comunitaria, come indicate all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017.

Misurazione dei vigneti (Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011): rappresenta la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: "superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti."

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato appezzamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnico Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);
- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata riconosciuta ai fini del sostegno: è quella definita in conformità con l'art. 44 del regolamento UE 2016/1150. Equivale alla superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari che corrisponde alla superficie realizzata, derivante dalle misurazioni effettuate a seguito dei controlli in loco, tecnicamente compatibile per l'intervento richiesto e misurato.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale.

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

UOD 50.07.01: è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione in ambito vitivinicolo

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

8. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Occorre continuare a migliorare l'aspetto agronomico finalizzato a produrre uve atte a dare vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico migliorando le tecniche di allevamento, sia fitosanitario impiegando materiale vegetale certificato o standard o comunque ottenuto nel rispetto della normativa vigente in tema di produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite. Tuttavia, in caso di mancato reperimento di barbatelle certificate come sopra indicato, tempestivamente comunicato dal beneficiario e opportunamente documentato, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti. Rimane inteso che il portainnesto deve essere sempre certificato.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai sestri di impianto e alle forme di allevamento. Queste ultime dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve

essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

9. BENEFICIARI

Possono accedere alla Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile singoli e associati in possesso di Partita IVA e iscritti alla CCIAA con codice ATECO 01;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- le cooperative agricole e sociali agricole;
- le società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA, con attività connesse comunque all'attività agricola ed in possesso della relativa Partita IVA.

I soggetti elencati devono avere in conduzione superfici vitate con varietà di uve da vino o devono essere in possesso di autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che beneficiano di aiuti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), e dimostrare la conduzione di superfici agricole idonee all'impianto del vigneto, esenti da vincoli di qualsiasi genere (idrogeologici, piani paesistici, ecc.).

Sono escluse dalla Misura anche le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9.

Le superfici agricole su cui devono essere realizzate le operazioni ammesse devono essere condotte in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi di legge (*il comodato non è titolo ammesso*).

La domanda di autorizzazione o di conversione di un diritto in autorizzazione va presentata al Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio.

I richiedenti che hanno attivato la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per reimpianto conseguente ad estirpo, devono attendere il completamento dell'iter procedimentale da parte della Regione per presentare la domanda.

La procedura di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto deve essere completata:

- entro il termine ultimo fissato per l'invio delle polizze fidejussorie, per le domande con pagamento anticipato su cauzione;
- entro la data di presentazione della domanda di saldo, per le domande con pagamento a collaudo.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale del beneficiario e nello Schedario Viticolo.

In ogni caso la finanziabilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei procedimenti di autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato, nessun sostegno è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici prive di autorizzazione.

Per accedere alla Misura RRV il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) aver presentato la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione vino di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.L.gs n. 61/2010, riferita alle Unità Vitate oggetto dell'intervento, nelle ultime due campagne vitivinicole utili rispetto a quella di presentazione della domanda di adesione alla Misura RRV (*ad esempio per le domande presentate a valere per campagna vitivinicola 2020/2021, è obbligatorio che le stesse figurino almeno nelle dichiarazioni delle campagne vitivinicole 2018/2019 e 2019/2020 - In caso di nuovo conduttore è necessaria la dichiarazione del precedente conduttore.*

Si ricorda che la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo. Al riguardo, si ricorda che l'obbligo di dichiarazione vige per tutte le superfici vitate aziendali e che la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini del controllo, bisogna indicare il CUA del precedente conduttore che deve aver rispettato gli obblighi sul potenziale viticolo e sulla presentazione delle dichiarazioni. La mancata presentazione della dichiarazione di raccolta e di vendemmia, anche quando la stessa è presentata in ritardo oltre la scadenza prescritta, pur in presenza del pagamento della sanzione, non consente l'ammissibilità della domanda di RRV.

- b) aver completato, sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS;
- c) aver allineato nello schedario viticolo i dati delle caratteristiche tecniche del vigneto (sesto/varietà e forma di allevamento);
- d) aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricola Autorizzato, oppure, al Servizio Territoriale Provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio. L'aggiornamento deve riguardare anche i dati tecnici (*varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.*) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche in loco (ex-ante) ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE n. 1150/2016;
- e) aver attivato e indicato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni che dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del collaudo e, in caso di sostituzione si dovrà provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale;
- f) non risultare escluso dalla Misura ristrutturazione vigneti nella campagna di presentazione della domanda 2020/2021.

I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto di intervento, inoltre, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o dai proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale (allegato 5 della Circolare AGEA OP n. 20 del 04/05/2017).

I requisiti previsti per aderire alla Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di presentazione della domanda.

10. AREE DI INTERVENTO E VARIETÀ CONSENTITE

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dalla misura RRV, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nelle pagine seguenti.

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo delle varietà previste dai disciplinari di produzione e iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite di cui al Decreto Dirigenziale della UOD 50.07.06 del 26/06/2014 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, vi è l'obbligo di chiedere, al Servizio Territoriale Provinciale competente, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'idoneità tecnica per la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Tutto il territorio amministrativo dei Comuni di: <i>Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte</i> e, parte del territorio amministrativo dei Comuni di <i>Benevento, Cautano, Tocco Caudio e Vitulano</i> .
Aversa o Asprinio di Aversa D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluze, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in prov. di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. È esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste 5 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvete sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana tutti in provincia di Napoli

Tabella 2 - Vini a Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 2/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegrega, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria La Fossa, Cancellone, Castelvulturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S. Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancellone, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

11. SUPERFICIE DI INTERVENTO

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- a) **domanda di azienda singola:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari in un unico corpo. Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate inferiori a 0,1 ettari;
- a1) **domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- b) **per le isole e le zone costiere (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima a progetto ultimato deve essere di 0,25 ettari in un**

unico corpo. Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate inferiori a 0,1 ettari;

Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra alle lettere a) e b), in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi alla RRV appezzamenti aggiuntivi di superficie minima ciascuno di almeno 0,1 ettari.

Nel rispetto della superficie minima sono ammissibili interventi in cui l'appezzamento di vigneto è separato da corsie di servizio e/o strade poderali di limitata ampiezza, nel senso che l'"isola" a vigneto deve essere continua ed uniforme per caratteristiche tecnico-agronomiche, anche se insiste su più particelle catastali, l'importante è che vi sia una continuità ed omogeneità del vigneto oggetto di intervento.

Si ribadisce che, ai fini del raggiungimento della superficie minima, è possibile sommare le superfici vitate (anche inferiori a mq 1000) con le autorizzazioni (es: *utilizzo di un'autorizzazione pari a ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ha 0,50*).

La superficie riconosciuta, ai fini del pagamento dell'aiuto, scaturisce dalla misurazione con palmare GPS ed è quella definita in conformità con l'art. 44 del regolamento UE 2016/1150 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio, in quanto si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla specifica Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, compresa quindi la ristrutturazione vigneti, può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata in domanda e corrispondente alle unità vitate registrate nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, un'operazione di RRV che prevede l'estirpazione di una determinata superficie vitata potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella delle U.V. indicate in domanda senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di collaudo in campo fosse rilevata una superficie inferiore a quella del potenziale delle U.V. interessate, sarà questa a essere riconosciuta ai soli fini del pagamento. La restante superficie resta al produttore sotto forma di autorizzazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, ove risultasse a collaudo una superficie inferiore a quella pagata anticipatamente, il saldo sarà parametrato alla reale superficie misurata in campo, fatte salvo eventuali restituzioni e sanzioni.

Per evitare tali evenienze, sia nel caso di domande che prevedano estirpazione del precedente vigneto, sia nel caso di domande con autorizzazione, nella relazione tecnica, dovranno specificarsi chiaramente le superfici, le aree di servizio e le capezzagne facenti parte del vigneto da estirpare, e indicare la superficie del vigneto da realizzare, ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE 2016/1150 (ex art. 75 del Reg. CE n. 555/2008). Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio dovranno essere anche rappresentate graficamente nello stralcio planimetrico. Per le domande in cui si utilizzano le autorizzazioni, nella relazione tecnica bisognerà specificare la superficie pagabile definita in conformità con l'art. 44 del regolamento UE 2016/1150) e quella relativa alle fasce e alle capezzagne previste per il nuovo vigneto.

12. FORME DI ALLEVAMENTO

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.) e la cortina semplice.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata anche la forma di allevamento a tendone.

13. DENSITÀ DI IMPIANTO

Gli interventi dovranno prevedere una densità minima di 3000 ceppi per ettaro o, se prevista, la densità minima prevista dai rispettivi disciplinari di produzione. Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche dei territori (es. agrumi e olivo), la densità di impianto può essere ridotta purché non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve essere di almeno 2000 ceppi per ettaro.

14. ESCLUSIONE DALLA MISURA RRV

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”*. Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per adesione alla Misura RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. Gli Uffici istruttori, avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi sette anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi. Nel caso in cui un vigneto abbia già usufruito di contributi nell'ambito della Misura RRV, ex Azione C, e solo nel caso la precedente domanda abbia riguardato solo la sostituzione delle strutture di sostegno, è possibile presentare una nuova domanda di sostegno entro i sette anni, allegando relazione tecnica in cui si dimostri il reale deterioramento delle strutture di sostegno, eventualmente accertato anche da parte dell'Ufficio STP competente. In tal caso, il produttore interessato, prima della presentazione della nuova domanda, presenterà formale e motivata richiesta al STP competente che procederà all'accoglimento o meno della stessa;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, con le deroghe previste al precedente paragrafo 8.4;
- d) alle autorizzazioni per nuovi impianti vigneto rilasciate ai sensi dell'art. 64 Reg. UE 1308/2013;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare vini da tavola comuni la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo che nelle isole e zone costiere;
- g) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro;
- h) agli interventi che riguardano gli ex diritti di reimpianto rilasciati ai giovani con DDR n. 162 e 163 del 30/12/2015.

15. VINCOLI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

Vincolo mantenimento impianto: i vigneti impiantati con i contributi del PNS vino, in assenza di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, non possono essere estirpati prima di 6 campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo già erogato con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

Rispetto criteri di gestione: i beneficiari della misura RRV, o i subentranti, sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia.

Idoneità alla produzione DO/IG: per i vigneti che beneficiano dei contributi nell'ambito della misura RRV, entro la campagna vitivinicola successiva a quella dell'impianto del vigneto oggetto di ristrutturazione e riconversione, il beneficiario deve inoltrare al competente STP, la richiesta di idoneità delle superfici alla produzione di vino a DO/IG.

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto (collaudo o anticipato), la tempistica di realizzazione dei lavori, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, ecc., sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi.

La sottoscrizione della domanda rappresenta dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario che si assume la responsabilità del contenuto della domanda, delle previste dichiarazioni e dei relativi allegati previsti dal presente Bando e dalla Circolare AGEA I.O n. 65/2020.

16. ATTIVITÀ AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

16.1 Attività ammesse

Per Operazione si intende l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla Misura.

L'Operazione contiene una o più delle seguenti attività ammissibili, che a loro volta prevedono varie Azioni e modalità per la realizzazione delle attività stesse:

a) **riconversione varietale** che prevede sempre il cambio della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:

1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.

b) **ristrutturazione** che consiste nel reimpiantare un vigneto che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:

1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) **adeguamento del vigneto** finalizzato ad un miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante la messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento; o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento.

Tale attività è ammissibile solo per i vigneti che ricadono nelle aree delimitate dai disciplinari delle DOP Castel S. Lorenzo, Costa D'Amalfi, Cilento, IGT Paestum.

d1) **reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria** per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente.

Le attività ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti, attuabili mediante una serie di azioni che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto (operazione) ammesso, possono essere riferite a:

1. Esercizio di un'autorizzazione proveniente da una concessione o da una estirpazione del vecchio vigneto o da una conversione di un diritto. *Sono escluse le Autorizzazioni derivanti dalle assegnazioni ministeriali (1%).*
2. Reimpianto anticipato, che prevede la coesistenza del vecchio vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo impianto che si intende realizzare. *Il produttore*

costituisce apposita polizza a favore della Regione e si impegna ad estirpare il vigneto entro un determinato termine.

Le attività ammissibili, attuabili mediante una serie di azioni, sono di seguito ricapitolate:

Attività	Codice Azione	Descrizione delle Azioni
a) <u>Riconversione varietale</u>	A1	Estirpazione e reimpianto del vigneto
	A2	Reimpianto da autorizzazione
	A3	Reimpianto anticipato
	A4	Sovrainnesto
b) <u>Ristrutturazione</u>	B1	Estirpazione e reimpianto
	B2	Reimpianto da autorizzazione
	B3	Reimpianto anticipato
c) <u>Adeguamento vigneto</u> <u>Ammissibile solo per le DOP Castel S. Lorenzo, Costa D'Amalfi, Cilento, IGT Paestum.</u>	C	Adeguamento senza o con modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro).
d) <u>Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari</u>	D1	Reimpianto del vigneto sullo stesso appezzamento o su altra superficie aziendale equivalente ed esente da vincoli specifici che ne vietino l'impianto.

Quando è previsto l'estirpazione del vecchio vigneto, il produttore successivamente alla notifica di finanziabilità della domanda, deve estirpare il vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine fissato per i controlli ex-ante (dopo il 31 ottobre). A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare al STP competente, l'avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei mancati redditi per la domanda. Per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo (tranne che per il reimpianto anticipato) ed eventuale percezione di indebiti mancati redditi, è obbligatorio estirpare il vigneto entro il 31 luglio della campagna successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto (es: domanda presentata ad agosto 2020 (campagna 2020/2021): termine massimo di estirpazione dei vigneti: 31 luglio 2021). In caso contrario, non avendo rispettato gli impegni assunti, non saranno riconosciuti i mancati redditi. Inoltre il STP competente provvede comunque a modificare l'utilizzo del suolo e lo schedario viticolo e l'idoneità delle schede UNAR e quanto altro occorra ed a predisporre eventuali controlli a campione.

Per quanto concerne il **sovrainnesto**, l'Azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria. Occorre poi prevedere un infittimento fino ad almeno 3000 ceppi per ettaro, salvo deroghe o il numero minimo di ceppi se previsto nel relativo disciplinare.

Il **reimpianto anticipato**, come sopra definito, è consentito solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto.

L'impegno del produttore a estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Campania, fissata in euro **12.000,00** (dodicimila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate, conforme allo schema di polizza allegato alle presenti DRA. In caso di reimpianto anticipato non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

L'Attività C "*adeguamento del vigneto*", consiste nella razionalizzazione dell'impianto attraverso forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione nonché interventi volti all'adeguamento delle strutture di sostegno esclusa l'ordinaria manutenzione.

Tale tipologia di intervento è ammissibile solo nella Provincia di Salerno nei territori di produzione dei vini DOP Castel San Lorenzo, Costa D'Amalfi, Cilento e IGT Paestum.

16.2. Attività non ammesse

Non risultano ammissibili interventi realizzati in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, non sono ammissibili le seguenti attività e interventi:

- a) rinnovo normale dei vigneti. Non costituisce attività riconducibile alla Misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;
- b) interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentano un cambiamento strutturale, dal momento che l'obiettivo della Misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e maggiore competitività;
- d) interventi proposti da produttori che coltivano impianti illegali o interventi su superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del Regolamento n. 1308/2013;
- e) vigneti da realizzare, o già realizzati, con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
- f) vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento.

17. SOSTEGNO COMUNITARIO E TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

17.1 Tipologia di sostegno

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'Organismo Pagatore AGEA e può essere erogato nelle seguenti forme, ai sensi dell'articolo 8 del DM 1411 del 3 marzo 2017:

1. **contributo** ai costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, secondo le diverse attività previste da ciascuna tipologia di azione;
2. **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto. I mancati redditi sono erogati in un'unica soluzione e rappresentano un contributo riconosciuto ai produttori per il periodo di improduttività del nuovo vigneto. Ovviamente non vi possono essere mancati redditi in caso di coesistenza del vecchio vigneto.

La compensazione delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 euro per ettaro (euro 1.500 per sovrainnesto). Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di estirpazione del vigneto oggetto della stessa domanda, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare successivamente un vigneto oppure se si procede al reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari.

Per la campagna 2020/2021 il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato:

- in misura pari al 73% del totale dei costi effettivamente sostenuti (incluse le spese tecniche), nel rispetto del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario - *Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010)* e di quanto riportato nelle presenti Disposizioni regionali;
- fino al raggiungimento di un importo contributivo massimo di 15.600,00 euro per ettaro, oltre ai mancati redditi pari a massimo 3.000,00 euro per ettaro (euro 1.500 per il sovrainnesto).

Il contributo di 15.600,00 euro per ettaro ai costi sostenuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, deve intendersi quale contributo massimo ammissibile e, quindi, riferito a progetti che prevedono una spesa maggiore e che comprendono tutte le voci di costo ammesse dalle Azioni A1 o B1, incluso quindi il costo dell'estirpazione e dello scasso riferiti ad una pendenza > 15% e le spese tecniche.

Quindi per i progetti realizzati su terreni con pendenza < al 15% il contributo massimo è necessariamente inferiore ai 15.600 euro per ettaro in ragione del minore costo dei lavori di scasso ed estirpazione previsto dal prezzario regionale in terreno con pendenze inferiori al 15%.

Per i progetti riferiti ad Attività che non prevedono tra le Azioni il costo dell'estirpazione (A2, A3, A4, B2, B3, C e D1), il contributo sarà comunque inferiore a quello massimo, anche se differenziato in funzione della pendenza in quanto lo scasso, se realizzato, comunque ha un peso diverso in funzione della maggiore o minore pendenza.

In sede di compilazione della Check-list di finanziabilità, l'applicativo in SIAN calcolerà in automatico l'importo del **contributo massimo** (73% del costo) in funzione della superficie ammessa e del tipo di Attività/Azione, che in caso di pendenza > 15% sarà:

Azione	CONTRIBUTO MAX in caso di P > 15% PER IMPIANTO/REIMPIANTO	CONTRIBUTO MAX in caso di P > 15% PER ESTIRPAZIONE	Contributo totale massimo/Ha	M.R. (max)	Totale max da corrispondere
A1	€ 14.681,31	€ 918,69	€ 15.600,00	€ 3.000,00	€ 18.600,00
A2	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
A3	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
A4	€ 3.737,56	0	€ 3.737,56	€ 1.500,00	€ 5.237,56
B1	€ 14.681,31	€ 918,69	€ 15.600,00	€ 3.000,00	€ 18.600,00
B2	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
B3	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
C	€ 8.352,30	0	€ 8.352,30	0,00	€ 8.352,30
D1	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31

Le spese tecniche sono così modulate:

- fino a euro 100.000,00 di spesa si applica l'aliquota max 7% sul totale delle voci di spesa sostenute (al netto delle spese tecniche)
- superati euro 100.000,00 di spesa sostenuta l'aliquota da applicarsi alla parte eccedente è pari al 5%.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo richiesto e dei mancati redditi, relativo alle domande ammesse nella campagna 2020/2021, superi il budget totale disponibile (*risorse assegnate più eventuali rimodulazioni*), la percentuale di contributo del 73% potrà essere ridotto proporzionalmente fino ad un minimo del 60%. Le domande che non rientrano in graduatoria con la riduzione del contributo fino al 60%, non saranno ammesse a finanziamento e i relativi beneficiari dovranno presentare una nuova domanda di sostegno nella successiva annualità se intenderanno aderire alla Misura RRV.

Tipologie di lavori con parametri tecnici diversi da quelli previsti dal Prezzario regionale
Lavori di scasso a profondità diverse rispetto a quelle indicate nel presente Bando.

Il prezzario regionale prevede “*Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento*”.

Per lavori di scasso effettuate ad una profondità inferiore, bisogna motivare in relazione tecnica la minore profondità di lavorazione (vincoli imposti ad esempio da piani paesistici, motivazioni di tipo agronomico, ecc.), inoltre l'imputazione della spesa massima ammissibile deve essere quanto più oggettiva possibile a tutela degli interessi finanziari della UE. Quindi, nelle more di predisposizione di un nuovo prezzario più dettagliato, si ritiene congruo determinare il massimale di spesa in maniera proporzionata alla profondità di lavoro inferiore.

Ad esempio se per la voce scasso a 80-100 cm è ammissibile una spesa massima di euro 1.224,79 con pendenza >15%, se lo scasso viene eseguito ad una profondità inferiore e fino ad un limite minimo di 60-70 cm, la spesa ammissibile alle medesime condizioni di pendenza sarà ridotta ad euro 884,57.

Lavorazioni più superficiali per qualsiasi motivazione (inferiori a 60 cm) non saranno ritenute, da un punto di vista agronomico, assimilabili ad un lavoro di scasso e quindi non saranno riconosciute ai fini del contributo anche perché non previste nel prezzario regionale.

Quindi, se in alcune aree, come ad esempio quelle delimitate dai Piani Territoriali Paesistici, è vietata la lavorazione oltre i 50 centimetri di profondità, lo scasso non può essere riconosciuto tra i costi ammessi per la misura RRV.

Per quanto riguarda i lavori in economia, ovvero il lavoro necessario per la realizzazione di alcune categorie di lavori (messa a dimora barbatelle, sistemazione pali e fili di ferro, ecc.) si ribadisce che il lavoro in economia può essere riconosciuto nella misura massima di seguito riportato per alcune categorie di spese:

- acquisto e messa a dimora di barbatelle: lavoro in economia max 35% del valore indicato nel prezzario per ciascuna barbatella;
- acquisto e distribuzione di concimi: lavori in economia pari al massimo al 20% del valore indicato nel prezzario;
- acquisto pali: lavoro in economia massimo 20% del valore indicato nel prezzario;
- acquisto filo di ferro: lavoro in economia massimo del 20% del valore indicato nel prezzario.

Nel precisare che i lavori in economia già includono:

- per le barbatelle: *la squadratura, scavo buchetta, palo tutore e le fallanze*
- per i pali di sostegno: *lo scavo e rinterro di buche, squadratura, messa in opera ed ogni altro onere*
- per il filo di ferro: *la messa in opera ecc.*
- per la concimazione: *la distribuzione in campo*

per detti lavori in caso si facesse ricorso a manodopera propria aziendale o ad acquisizione di lavoro in conto terzi, anche in maniera congiunta, in ogni caso la percentuale massima ammissibile di lavoro in economia non può superare le percentuali sopra indicate per ciascuna tipologia di spesa o di materiale.

Ad esempio, per le barbatelle. Per tale categoria di materiale il prezzo nel prezzario regionale è pari a 2,65 euro cad. (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.). In tal caso i lavori in economia, possono essere riconosciuti, se applicati in modo congruo e coerente alle operazioni da farsi, al massimo per euro 0,927, cioè nella misura massima del 35% di euro 2,65 indicato nel prezzario per singola barbatella, a prescindere dal costo riportato in fattura per l'acquisto della singola barbatella, fermo restando che comunque la spesa massima riconoscibile non può superare euro 2,65 cad. (acquisto e messa in opera). Se per la messa in opera ci si rivolge al conto-terzi, in tutto o in parte, comunque tale voce non può superare l'importo massimo riconoscibile di euro 0,927 per ciascuna barbatella.

17.2 Tipologia di erogazione contributo

Le modalità di erogazione del sostegno, scelte dal produttore in fase di presentazione della domanda di sostegno, possono essere:

1. a **collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario di presentazione della domanda con richiesta di saldo entro il 20 giugno (per il 2021 entro il 20 giugno 2021);
2. **anticipata**, con anticipo fino all'80% del contributo nell'anno di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario stipuli una polizza fidejussoria a favore dell'AGEA, pari al 110% del sostegno totale ammesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012. La domanda di saldo, in funzione del cronoprogramma scelto, dovrà essere presentata entro il 20 giugno 2021, 20 giugno 2022 o 20 giugno 2023. La liquidazione del saldo viene effettuata alle condizioni del DM 3843/2019, art. 2).

17.3 Tipologie di spesa ammesse

Le tipologie di spese, di materiali e di operazioni ammissibili ed il relativo costo massimo (IVA esclusa), da prezzario regionale, in funzione della pendenza (P), sono le seguenti:

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>UM</i>	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%
1 - Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	€ 769,50	€ 1.224,79
3 - Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	€ 529,89	
4 - Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	€ 12,31	
5 - Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	€ 184,68	
6 - Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	€ 492,48	
7 - Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	€ 7,95	
8 - Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	€ 4,10	
9 - Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	€ 1,65	
10 - Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	€ 2,65	
11 - Spese tecniche.		<ul style="list-style-type: none"> • fino a € 100.000,00 di spesa aliquota max 7% • oltre € 100.000,00 di spesa l'aliquota da applicarsi alla parte eccedente è pari al 5%. 	

Le tipologie di spesa ammesse sono indicate nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 distinte per le diverse Azioni previste dalla misura RRV. In tali tabelle sono riportate, a titolo di esempio, le attività, i lavori e i materiali occorrenti per realizzare un ettaro di vigneto con una densità di 3300 barbatelle/ha, 80 pali, ecc.

Le tabelle non rappresentano il contributo ammissibile da erogare per ettaro, ma il contributo è parametrato alla effettiva spesa realizzata e rendicontata. Le tabelle, quindi, sono solo un esempio di elenco di spese ammissibili per la realizzazione del vigneto. La tipologia di spesa, per essere ammissibile deve essere accompagnata dai rispettivi giustificativi di spesa e deve essere stata effettivamente realizzata.

Le quantità dei materiali ammissibili possono essere anche maggiori di quelle riportate nelle tabelle che sono solo indicative (in caso di maggiore densità di impianto, utilizzo di maggiori quantità di fili di ferro, ecc.), sempreché vi sia pertinenza e ordinarietà ed il tutto sia dettagliato e giustificato, caso per caso, nella relazione tecnica del progetto proposto e nei computi metrici.

Per l'Azione C *“adeguamento del vigneto”* le quantità indicate devono essere intese come massime ammissibili.

Per tale Azione sono ammesse le seguenti tipologie di operazioni:

1. *modifica della forma di allevamento attraverso il passaggio da forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano a una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità;*
2. *sostituzione di pali di testata in numero max. di 60 pali/ha;*
3. *sostituzione di pali intermedi max n. 300 pali/ha;*
4. *filo per l'armatura del vigneto max 300 Kg/ha*
5. *infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dalle presenti Disposizioni o, in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.*

L' Azione C può essere ammissibile solo se si effettuano **almeno tre delle cinque** tipologie di operazioni sopra indicate, tra le quali la n. 1 o la n. 5 sono obbligatorie.

Inoltre, per quest'Azione le quantità ed il numero di materiali che sono ammessi, rappresentano circa il 50% degli analoghi quantitativi mediamente previsti per le altre Azioni e per un impianto di un ettaro di vigneto ordinario, con forma di allevamento verticale (con densità di 3300 barbatelle per ettaro, 80 pali di testata, ecc..). Pertanto, in caso di deroga di vigneti con forme di allevamento orizzontali (pergole, tendoni, ecc.), per i quali si intende aderire all'Azione C, le quantità massime ammissibili, per analogia a quanto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità di materiali che ordinariamente si utilizzano per un ettaro di impianto di vigneto allevato a pergola/tendone in una determinata zona. Ad esempio se la pergola in Costa d'Amalfi prevede mediamente 3000 pali/ha e 1500 Kg di filo di ferro, aderendo all'Azione C, è possibile riconoscere al massimo 1500 pali/ha, 750 Kg di ferro e così via (circa il 50%).

In definitiva, nei casi in cui è previsto un quantitativo minimo di materiali indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 (es. 3000 barbatelle, ecc.) questi quantitativi minimi possono essere anche aumentati, sempreché il maggiore numero sia giustificato tecnicamente, congruo e documentato, compatibile con il progetto presentato ed opportunamente riportato nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nel computo metrico e nelle fatture di acquisto.

Nei casi in cui è indicato l'utilizzo di un quantitativo massimo di materiali, invece, non è possibile ammetterne in aumento (es. Azione C).

Per alcune tipologie di lavori ed in particolari situazioni orograficamente difficili (forti pendenze, ecc.), inoltre, può essere riconosciuta, oltre alla lavorazione eseguita con mezzi meccanici (come da prezzo), la lavorazione effettuata manualmente (es. scavo manuale, movimentazione manuale di terra, ecc.), sempreché la stessa operazione sia:

- tecnicamente valida e compatibile con il progetto presentato;
- congrua per il territorio in cui ricade l'intervento;
- riportata nel prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario (DDR n. 281 del 26/10/2010) o assimilabile a voci analoghe;
- dettagliatamente descritta nella relazione tecnica;
- opportunamente e dettagliatamente rendicontata.

Inoltre, è possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli riportati in dette tabelle di riferimento (esempio pali ecocompatibili). In tal caso, se il bene/materiale è riportato nel prezzario regionale viene riconosciuto il corrispondente importo sempreché sia indicato in fattura. Se il bene/materiale non è riportato nel prezzario, viene riconosciuto il prezzo inferiore tra quello indicato in fattura, e quello del bene surrogabile indicato nel prezzario.

17.4 Eleggibilità delle spese

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

17.5 Spese non ammesse a contributo

Non sono ammissibili le tipologie di spesa per:

- l'acquisto di materiale usato o di recupero;
- interventi per realizzazione di impianti irrigui.
- la protezione contro i danni provocati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili;
- acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.
- IVA, imposte e tasse.

17.6 Pali di sostegno

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Sono ammessi anche altre tipologie di pali (ferro, acciaio, ecocompatibili ecc.) purché realizzati in conformità alle disposizioni comunitarie (marchio CE) non pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e certificati dalle aziende produttrici o da laboratori riconosciuti.

Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, idro-geologici, ambientali, ecc.) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori.

Qualora in dette zone soggette a vincoli manchino le eventuali prescrizioni, i pali da utilizzare sono necessariamente in legno o ecocompatibili.

Si intendono ecocompatibili i pali fabbricati con materiale che non rilascia sostanze inquinanti nel suolo e che al termine del loro ciclo tecnico possono essere riutilizzati o riciclati.

Nelle zone soggette a vincoli nella relazione tecnica dovrà essere indicato il tipo di vincolo esistente e, in caso di utilizzo di pali diversi da quelli di legno, il beneficiario dovrà provvedere a farsi rilasciare apposito nulla osta per l'utilizzo di materiali diversi da parte dell'Ente preposto territorialmente competente (Ente parco, Comunità Montana, Comune, ecc.).

Per l'utilizzo dei pali ecocompatibili, inoltre, è necessario farsi rilasciare apposita dichiarazione da parte del produttore dei pali, attestante la non pericolosità per l'uomo e l'ambiente.

Inoltre, per tipologie di materiali, compresi i pali, il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale, il beneficiario dovrà acquisire tre distinti preventivi comparabili tra loro.

Anche per la campagna 2020/2021 il contributo ai costi totali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per impianto/reimpianto, non può superare l'importo massimo di **euro 15.600,00 a ettaro** per le Azioni A1 o B1 con pendenza >15% che sono quelli per le quali la spesa massima, in quanto vi è il costo dell'estirpazione e ovviamente la pendenza più elevata.

Il contributo ai costi totali di ristrutturazione, ovviamente, nei casi in cui non vi è il costo di estirpazione o la pendenza è inferiore al 15%, non può superare i 14.681,31 euro per ettaro, cui vanno sempre aggiunti i M.R. se dovuti.

Ai fini della rendicontazione della spesa, le fatture relative ai costi sostenuti per acquisto di materiali e servizi devono sempre essere presentate. Ai fini dell'eleggibilità della spesa è sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente alla data di presentazione della domanda. Tali fatture sono inoltre necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

In definitiva, quindi, per il riconoscimento di una determinata voce di spesa (barbatelle, pali, manodopera, analisi del terreno, spese tecniche, ecc.) è sempre necessaria la fattura, sia per il rispetto delle norme fiscali, sia per la verifica dell'eleggibilità della spesa, sia per la congruenza del prezzo pagato al prezzario regionale.

Anche per il riconoscimento delle spese tecniche, tenuto conto dell'obbligatorietà della prestazione professionale del tecnico abilitato (relazione tecnica da allegare alla domanda), anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia fiscale, è obbligatorio allegare sempre la fattura della prestazione professionale.

In mancanza di fattura o altro giustificativo idoneo non saranno riconosciute le relative voci di spesa richieste.

Per quanto riguarda le voci di spesa in economia, queste dovranno essere congrue ed ordinarie e dovranno essere dettagliate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di collaudo.

In tal caso, ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai costi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia, Procida e Capri, si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario. Inoltre, anche per i progetti relativi agli impianti viticoli ubicati sulle altre zone del territorio regionale e realizzati su terrazzi e gradoni, è prevista la possibilità di un riconoscimento in aumento del 30% ai costi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale.

Analoga maggiorazione del 30% dei costi è prevista in caso di ristrutturazione di vigneti della varietà Asprinio ad alberata.

Tali aumenti non sono cumulabili, nel senso che gli impianti realizzati su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole, ovviamente, non usufruiscono due volte della maggiorazione.

Al sostegno comunitario per i costi di impianto/reimpianto, laddove la singola Attività lo preveda, vanno aggiunte le compensazioni per la perdita di reddito (mancati redditi), conseguenti l'esecuzione della misura di estirpazione e reimpianto o di sovrainnesto.

I mancati redditi non si applicano in caso di reimpianto anticipato o di reimpianto da autorizzazione, in quanto per tali azioni non vi sono perdite di reddito in quanto non vi è vigneto produttivo da estirpare.

I mancati redditi (M.R.) non possono superare l'importo massimo di 3.000,00 euro per ettaro e sono erogati in un'unica soluzione e riferiti alle compensazioni di perdita reddito calcolata per un massimo di due campagne vitivinicole (periodo medio di improduttività del nuovo vigneto) successive a quella di presentazione della domanda di RRV (max euro 1.500,00 per ciascuna campagna) e per un importo differente in funzione della destinazione delle uve (DOP, IGP da Tavola) coltivate sulle superficie vitata da estirpare entro il 31 luglio della campagna vitivinicola successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno.

Gli importi da riconoscere sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (*in funzione della tipologia di uve - DO/IG*) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010 e, anche per la campagna 2018/2019, si confermano i valori dei mancati redditi già utilizzati nelle precedenti campagne di applicazione della misura RRV, sulla base di tali criteri e tenuto conto del valore massimo previsto dal comma 2, articolo 8, del DM 15938/2013. I mancati redditi riconoscibili sono, pertanto, così distinti in funzione della tipologia di uve del vigneto da ristrutturare che deve essere presente nello schedario (idoneità) e indicata almeno nella

dichiarazione vitivinicola della campagna antecedente quella di presentazione della domanda di RRV:

Tipo di uva	Mancati Redditi
Uva per vino da tavola	€ 2.000,00
Uva per vino a IGT	€ 2.500,00
Uva per vino a DO	€ 3.000,00

Per la tipologia ed idoneità delle uve, si prende a riferimento quanto riportato nelle due dichiarazioni di vendemmia come sopra indicato.

18. TIPOLOGIE, TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ADEMPIMENTI

Per la campagna 2020/2021, le tipologie di domande previste sono le seguenti:

- **domanda di sostegno** (domanda iniziale), sia a collaudo che a polizza (*pagamento anticipato*) da presentarsi entro il **30 agosto 2020**;
- **domanda di pagamento** a saldo (vedi paragrafo 27) per il collaudo del progetto realizzato e il pagamento del contributo:
 - domande con pagamento a collaudo: tra il 20 marzo e il 20 giugno 2021;
 - domande con pagamento anticipato (con polizza): i lavori possono essere realizzati entro il 20 giugno 2023. È possibile presentare la domanda di saldo per il collaudo delle opere e la liquidazione del saldo spettante, entro il **20 giugno 2021, il 20 giugno 2022, oppure il 20 giugno 2023**. Detti termini devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Per le domande con polizza, poiché alla data di emanazione del presente provvedimento non è ancora stato definito il quadro finanziario comunitario del PNS vino dal 2021 in poi, il pagamento del saldo (20%) presentato dopo il 2020 è garantito alle condizioni e nei limiti di cui al DM n. 3843 del 3 aprile, art. 2. In altri termini, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento del saldo è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania, pertanto, a decorrere da tale esercizio finanziario, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi saranno proporzionalmente ridotti ed il saldo effettivamente pagato potrebbe essere inferiore al 20%. In tale circostanza il richiedente si assume il rischio dell'eventuale minore erogazione del saldo rispetto all'aliquota del 20% prevista, sollevando da ogni responsabilità la Regione Campania e l'AGEA.

- **domanda di modifica**: nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale. In tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata, ad esempio, per una domanda di modifica di una domanda di sostegno iniziale, il termine è sempre **il 30 agosto 2020**;
- **domanda di variante** (vedi paragrafo 22).

Nel ribadire che per la campagna 2020/2021, la domanda di sostegno (aiuto) è presentata all'Organismo Pagatore AGEA entro il **30 agosto 2020**, si precisa che tale data rappresenta il termine di rilascio sul portale SIAN della domanda, salvo proroghe eventuali.

Le domande di sostegno iniziali e di modifica pervenute (rilasciate) oltre il termine previsto non sono ricevibili.

Adempimenti Fascicolo aziendale

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D. Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali. La costituzione o aggiornamento del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Inoltre, il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. In particolare, l'articolo 9, prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto comunitarie, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare AGEA prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Per consentire di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nello Schedario viticolo. Inoltre, l'aggiornamento del fascicolo deve riguardare anche i dati tecnici (*varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.*) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche ex-ante in campo.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lgs 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, inoltre, il beneficiario dovrà obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC, quindi, è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6 delle I.O. AGEA 2021.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nella domanda deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente ai singoli beneficiari.

Documenti da allegare alla Domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno, anche in ottemperanza a quanto previsto dall' Art.13 del Reg. 2016/1149, va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- relazione tecnica a firma di un tecnico professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale e controfirmata dal richiedente, da cui si evinca:
 - descrizione dettagliata delle singole attività e azioni proposte ed il relativo costo previsto nonché la tempistica di realizzazione delle stesse (**cronoprogramma**); va inoltre specificata la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto che si intende realizzare, la forma di allevamento, la particella da dove si estirpa e quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione. Nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale realizza l'intervento presenta o meno una pendenza superiore al 15% (in tal caso indicare in planimetria le pendenze degli appezzamenti e il sistema di determinazione) e se si tratta di impianti realizzati su terrazzamenti e/o ciglioni. Inoltre bisogna indicare la superficie netta ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE 2016/1150 (ex art. 75 del Reg. CE n. 555/2008) che si andrà a realizzare e l'eventuale superficie, se prevista, relativa ad aree di servizio e/o capezzagne. L'area relativa alle capezzagne, se previste nel nuovo impianto, deve essere specificata anche se si utilizza un diritto di reimpianto, nel senso che si dovrà specificare per il nuovo impianto che sarà realizzato la quota di vigneto ex-art. 75 e la superficie da destinare a capezzagna. Nella relazione va indicato il nome e la ragione sociale del richiedente e il CUUA, che le superfici oggetto di intervento non hanno già beneficiato di contributo per la Misura RRV nelle ultime 7 campagne vitivinicole e, in caso di aree sottoposte a vincoli, il tipo di vincolo esistente.
 - Le azioni da realizzare in ogni singolo esercizio finanziario, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di collaudo che di pagamento anticipato.
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio, nonché le pendenze degli appezzamenti;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate in conduzione dell'intera azienda;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che le superfici su cui si andrà ad impiantare sono esenti da vincoli o dotate delle prescritte autorizzazioni, ed eventualmente che si trovino in aree rientranti in Piani Paesistici;
- che per le superfici vitate oggetto di intervento si è proceduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale e delle caratteristiche tecniche/agronomiche nello schedario;
- dichiarazione di assenso rilasciata dal proprietario/ri del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui la proprietaria del terreno è una società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale;
- autocertificazione resa dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Società) con la quale si dichiara:
 - *di essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese con attività agricole, con indicazione del numero e data di iscrizione e di essere in possesso della partita IVA;*
 - *di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita o di essere in possesso di un'autorizzazione valida;*

- eventuali ulteriori dichiarazioni allegare alla Circolare AGEA OP - I.O. n. 65/2020.

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di sostegno, va presentata al CAA presso cui si compila, si rilascia e si sottoscrive la domanda.

Termine di trasmissione delle domande alla Regione

Ai fini dell'istruttoria delle domande, di competenza Regionale, il CAA deve trasmettere, unitamente alla domanda, tutta la documentazione cartacea al STP competente per territorio entro 7 giorni dal termine di scadenza di presentazione di cui al precedente paragrafo 18.1.

Per le domande di sostegno e di modifica del 2020, entro il 7 settembre 2020 (poiché il settimo giorno - *6 settembre 2020* - cade di domenica e quindi si posticipa al giorno successivo).

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

In caso di ritardo della trasmissione alla Regione, della domanda e dei relativi allegati cartacei, l'STP competente, potrà avviare il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., al fine di verificare le motivazioni del ritardo.

Nel caso il viticoltore intende realizzare un progetto con Attività diverse, si consiglia di presentare due domande di sostegno di RRV, relative ad Attività differenti.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in modalità telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e - *previa sottoscrizione da parte del richiedente* - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione.

La sola stampa della domanda o la mancanza della sottoscrizione, non è prova di presentazione della domanda.

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo è possibile apporre la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP, secondo quanto previsto dalla Circolare OP AGEA della campagna 2020/2021 - I.O. n. 65.

Regolarità delle superfici

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, oltre a quanto già previsto e da indicare nella relazione tecnica, il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che:

- a) le unità vitate oggetto dell'intervento sono in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) le unità vitate oggetto dell'intervento non hanno beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi 7 anni;
- c) registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento deve riguardare anche le caratteristiche del vigneto quali sesto di impianto, varietà e forme di allevamento;
- d) che le superfici su cui si intenderà impiantare il nuovo vigneto non sono soggette a vincolo idrogeologico o altro vincolo (tipo paesaggistico ecc.), o sono dotate delle prescritte autorizzazioni.

Obblighi del richiedente

Alla data di presentazione della domanda è necessario che il singolo richiedente:

- sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data. In caso di esonero dall'obbligo di iscrizione, dovrà dichiarare di essere esonerato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, di cui al DPR n.663 del 26/10/1972;
- conduca una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (da autocertificare), in quanto il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento, non è ammissibile.

Inoltre, i beneficiari con domande di sostegno con pagamento anticipato, devono far pervenire all'Ufficio richiedente l'attestazione di inizio lavori entro in termini indicati nella comunicazione di finanziabilità inviata a mezzo PEC dall'STP a seguito del decreto regionale di approvazione della graduatoria.

Per quanto riguarda le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia, si ricorda che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore. La mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia è segnalata dall'Ufficio all'ICQRF di Napoli per l'applicazione delle sanzioni previste.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*. In caso di subentro a precedente conduttore di superfici vitate dovrà essere indicato il CUUA del precedente conduttore.

Rinuncia della domanda ammessa

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda, senza conseguenze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto Regionale di approvazione della graduatoria di finanziabilità della domanda. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, la stessa sarà intesa come revoca e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito della stessa misura, per i successivi due esercizi finanziari.

19. CONTROLLO IN LOCO EX-ANTE

AGEA, estrae un campione minimo de 5% delle domande di sostegno presentate per ciascuna Regione, sul quale opera la verifica in loco (ex ante) degli impianti vitati oggetto dell'intervento, finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento, nonché le caratteristiche tecnico-agronomiche del vigneto.

Per consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli inerenti il campione ex-ante, l'estirpazione dei vigneti oggetto di RRV deve essere effettuata, pena la decadenza dell'ammissibilità della superficie, solo a decorrere dal 31 ottobre 2020, salvo posticipazioni per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso, che sarà comunque notificata all'interessato prima del 31 ottobre 2020.

Le caratteristiche agronomiche dei vigneti (*varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti*), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Pertanto, prima della presentazione della domanda di sostegno al CAA, è obbligatorio verificare le caratteristiche agronomiche del vigneto registrate nello schedario viticolo regionale e, se del caso, chiederne una modifica all'STP competente per territorio, pena la non ammissibilità delle superfici non allineate.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016 e la verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo sottoscritto in contraddittorio ed accettato dal produttore.

20. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA SOSTEGNO

Con l'istruttoria della domanda, che prevede controlli documentali ed eventuali controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi alle disposizioni di attuazione.

20.1 Ricevibilità

Viene accertata la presentazione delle domande entro i termini previsti per il rilascio, la regolare sottoscrizione delle stesse e la presenza della documentazione allegata secondo quanto previsto dal Bando. La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN, la regolare sottoscrizione delle domande e la completezza della documentazione allegata.

Questa fase si conclude con la compilazione della apposita check-list nell'applicativo in area riservata SIAN che dovrà essere stampata e firmata dall'Istruttore e conservata nel fascicolo del beneficiario.

Il completamento della ricevibilità da parte dei STP delle domande deve essere concluso entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione delle domande all'Ufficio regionale.

20.2 Ammissibilità

Le domande ricevibili ed i documenti ad essi allegati, sono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità che può prevedere anche controlli in campo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita check-list di controllo disponibile sul portale SIAN e, nel caso di controlli in campo, da un verbale con giudizio positivo o negativo di approvazione.

Saranno ammissibili solo le domande che avranno una soglia minima di contributo (esclusi i mancati redditi) di ameno 5.000 euro, pertanto, non saranno ammesse domande con contributo ammesso inferiore a tale importo minimo. In deroga al suddetto importo minimo, limitatamente alle DOP *Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei, Penisola Sorrentina, Ischia, Capri*, il contributo minimo ammissibile per domanda è pari a 3.000 euro, esclusi i mancati redditi.

È utile eseguire anche un controllo incrociando i dati del vigneto riportati in domanda con quelli presenti nello schedario viticolo, per verificare se su detti vigneti non vi sono vincoli o se gli stessi risultano già finanziati negli ultimi sette anni.

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa non essenziale rispetto a quanto previsto dalle presenti DRA, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

L'STP competente seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una **revisione** dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da

quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato

La non ammissibilità della domanda è oggetto di formale comunicazione all'interessato da parte del Servizio Territoriale competente.

Il termine ultimo per il completamento dell'ammissibilità con registrazione sul portale SIAN, per la campagna 2020/2021 è fissato al **1° febbraio 2021**.

Gli STP comunicano gli esiti di ammissibilità alla UOD 50.07.01 entro il **5 febbraio 2021** che provvede a darne comunicazione ai richiedenti mediante pubblicazione di Decreto Dirigenziale Regionale di ammissibilità sul sito dell'Assessorato regionale all'Agricoltura - Portale dell'Agricoltura e nella sezione Casa di Vetro del sito Web della Regione Campania.

L'approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento che resta subordinato alla approvazione della **finanziabilità** a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnata alla Regione Campania, a cura dell'UOD 50.07.01.

20.3 Finanziabilità

Come dettagliato successivamente, la UOD 50.07.01 provvede a redigere una graduatoria unica regionale di ammissibilità e finanziabilità entro il **10 marzo 2021** che viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura - portale dell'Agricoltura e sul BURC.

Successivamente, gli STP, per quanto di rispettiva competenza, provvedono al completamento della fase di finanziabilità, con registrazione dei dati sul portale SIAN nella apposita check list (punteggio, superficie e contributo ammesso, ecc.).

Si procede quindi alla conferma dei dati di finanziabilità sul SIAN e, successivamente, nella check-list si registra la data e il protocollo della lettera di comunicazione di finanziabilità ai beneficiari redatta secondo il predisposto allegato modello alle presenti DRA.

La registrazione della finanziabilità nel SIAN deve essere **conclusa** dai STP **entro il 31 marzo 2021**.

21. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno da parte dei STP, il cui iter istruttorio dovrà concludersi entro il **1° febbraio 2021** (*ammissibilità registrata sul SIAN*), e della trasmissione degli elenchi provinciali alla UOD 50.07.01 **entro il 5 febbraio 2021**, sulla base dei punteggi attribuiti a seguito di istruttoria da parte dei STP, in osservanza dei criteri di priorità, sarà formulata una graduatoria unica regionale **entro il 10 marzo 2021**, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati:

1. domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza di euro 604.968,27 pari al 15% della dotazione assegnata alla Misura RRV nell'esercizio finanziari 2021;
2. domande con tipologia di pagamento a collaudo;
3. domande con tipologia di pagamento anticipato.

Tabella dei criteri di priorità

Descrizione riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età inferiore ai 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende che utilizzano autorizzazioni per ampliare la superficie vitata effettivamente impiantata	4
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di cooperative	4
Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni a DOP	4
Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni IGP	2
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2011 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	4
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.	3
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5
Nuovo beneficiario - Azienda che non ha beneficiato di contributi nell'ambito della misura RRV nelle ultime 2 campagne.	6

Per le aziende che aderiscono ad un consorzio di tutela, occorre allegare attestato del Consorzio stesso con l'indicazione almeno della data di adesione e della tipologia di vino.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

L'ultima domanda in graduatoria può essere ammessa a finanziamento anche in modo parziale, a seconda della disponibilità finanziaria e sempreché il beneficiario sia disponibile comunque a realizzare l'intervento con un contributo inferiore.

Tuttavia, il finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, è possibile qualora si rendono disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Sulla base della nuova regolamentazione comunitaria, ma già a decorrere dalla campagna 2017/2018, non potranno più essere proposti elenchi di liquidazione in overbooking da un esercizio finanziario a quello successivo. In altri termini le domande non liquidate per esaurimento delle risorse assegnate in un esercizio finanziario, non potranno essere più pagate con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo. In tal caso i beneficiari interessati dovranno presentare una nuova domanda negli esercizi finanziari successivi.

L'UOD 50.07.01, predispose e pubblica il Decreto Regionale di approvazione della graduatoria unica regionale delle domande ammesse, pubblicandolo sul BURC, sito web dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017, mentre per le domande finanziabili, sarà disposta anche la pubblicazione nella

sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.lgs 33/2013 che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

I termini di istruttoria sopra indicati non si applicano nel caso di eventuali assegnazioni successive di risorse finanziarie supplementari da parte del MIPAAF e di scorrimento della graduatoria.

22. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

Il beneficiario che intende modificare il progetto ammesso a contributo deve, dopo la concessione del contributo, presentare apposita domanda di variante o comunicazione di modifica minore, che non implicino il superamento dell'importo totale del contributo approvato. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

Variante

È possibile presentare domanda di variante al progetto iniziale nel caso in cui sia necessario operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Si intende per variante una variazione relativa a:

1. Cronoprogramma delle attività da portare a termine (*per le domande di sostegno con richiesta pagamento anticipato*), nel rispetto della scadenza delle eventuali autorizzazioni,
2. Cambio delle attività da eseguire, ovvero una variazione tecnica tra le attività previste (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria
3. Tipologia di erogazione del contributo (pagamento a collaudo o con anticipo).
4. Modifica del beneficiario in caso di subentro.

Le variazioni del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio finanziario di pertinenza.

Le varianti devono necessariamente essere presentate per il tramite dei CAA, con le medesime procedure della domanda di sostegno (portale SIAN, ammissibilità da parte dell'STP, ecc.).

Il beneficiario dovrà trasmettere copia cartacea della variante all'STP competente, entro 7 giorni dal rilascio sul SIAN, che procederà alla ricevibilità e all'eventuale autorizzazione o diniego.

Le Varianti, a pena di inammissibilità:

- a) non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto e non possono alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata: l'attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno.
Pertanto, le variazioni tecniche ammesse sono solo quelle tra riconversione varietale (escluso sovrainnesto) e ristrutturazione e viceversa.
- b) non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati: non si può modificare la superficie vitata che si è previsto di estirpare, in altri termini, nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno.

Le domande di variante di cui ai precedenti punti 1 (cronoprogramma) e 2 (cambio attività) devono essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e devono essere debitamente motivate. Inoltre, possono essere presentate solo dopo la fase di ammissibilità e devono comunque essere rilasciate al portale SIAN da parte del CAA, almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo)

Domande di variante presentate oltre il suddetto termine del 20 marzo sono inammissibili.

L'STP competente valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data di comunicazione della domanda di variante. In caso di non ammissibilità della domanda di variante, l'Ufficio, entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo i previsti adempimenti sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

La domanda di variante, di cui al precedente **punto 3** (modifica tipologia erogazione), invece, deve essere rilasciata al SIAN prima della conferma sul SIAN della finanziabilità da parte dell'Ufficio istruttore e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, per consentire la corretta gestione della graduatoria (priorità, ecc.) e della programmazione finanziaria del pertinente esercizio comunitario.

La domanda di variante di cui al punto 4 deve essere rilasciata al portale SIAN non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di saldo.

La domanda di variante del beneficiario seguirà il seguente iter istruttorio:

1. invio della domanda all'Ufficio STP territorialmente competente entro il termine di 7 giorni dalla data del rilascio al portale SIAN;
2. pre-autorizzazione da parte dell'STP e comunicazione ad entrambe le ditte;
3. in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna all'STP (con sottoscrizione di trasferimento degli impegni);
4. trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
5. lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6. autorizzazione definitiva al subentro.

Modifica minore

Per Modifica Minore si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva anche se vanno comunque comunicate, a condizione che:

- a. siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- b. non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, ivi comprese le indicazioni tecniche e gli obiettivi della misura RRV;
- c. non modifichino i criteri di priorità tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

In determinate circostanze la modifica della varietà, rispetto a quella indicata nel vigneto autorizzato può comportare la necessità di una variante tecnica, se determina la modifica dell'azione (es. tra riconversione varietale a ristrutturazione o viceversa).

Rientrano tra le modifiche minori anche le variazioni in diminuzione della superficie ammessa a contributo.

Le Modifiche Minori non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate al Servizio Territoriale Provinciale e devono essere comunque indicate nella domanda di saldo. Il Servizio Territoriale competente provvede a verificare le modifiche minori nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori va effettuata attraverso la compilazione di un apposito modello che AGEA renderà disponibile sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo il modello deve essere stampato, firmato e inviata all'Ufficio STP territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate precedentemente

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante autorizzata, non sono ammissibili all'aiuto.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento ed entro i termini sopra indicati. In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca della domanda approvata, con il recupero delle somme eventualmente già erogate in via anticipata.

Non sono ammissibili gli errori palesi ed il mancato rispetto delle tempistiche o degli adempimenti connessi prevede o la rinuncia della domanda da presentare all'STP competente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione della graduatoria regionale di finanziabilità, oppure la revoca della domanda con applicazione delle sanzioni previste (esclusione dalla Misura per le campagne successive ai sensi del DM 1411/2017).

23. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg. UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario, per il tramite di un CAA, apposita comunicazione utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale e allegando la documentazione prevista dall'allegato dalla circolare AGEA OP n. 32 del 6 luglio 2017, ai fini del riconoscimento delle stesse.

Possono essere riconosciuti esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dal Regolamento UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 delle Istruzioni Operative di AGEA relative alla campagna 2020/2021.

La presentazione delle comunicazioni di Forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi:

1. protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo 4 del regolamento;
2. compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura con l'applicativo di compilazione della Domanda di sostegno in SIAN.

È possibile riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisite per la presentazione di richiesta di subentro per decesso o di proroga dei termini di presentazione della domanda di saldo.

24. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al paragrafo 23, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'STP territorialmente competente che, tramite le funzioni disponibili sul portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - Procedura delle garanzie informatizzate.

L'erede munito del codice CUAА del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAА del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna all'STP competente l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

L'STP verificata la presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima, provvede a richiedere alla Direzione Generale dell'Ente garante la conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'STP con provvedimento dirigenziale provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'STP, infine, provvede a trasmettere originale dell'appendice di subentro e della rispettiva conferma di validità alla UOD 50.07.01 per il successivo inoltro all'OP AGEA.

La procedura di subentro dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

25. PROROGA

Entro i tre anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, non sono ammesse proroghe ma solo varianti al cronoprogramma, da presentare entro i termini previsti, per differire i lavori fino al 20 giugno 2023 e solo per le domande con pagamento anticipato.

Tuttavia, in presenza di una situazione di circostanza eccezionale/CFM per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

La comunicazione è utile per evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere. È data facoltà all'ufficio istruttore valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo. Inoltre, la comunicazione è essenziale per poter presentare richiesta di proroga al 20 giugno 2024 per i produttori, che, arrivati alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20 giugno 2023) non abbiamo ultimato i lavori per CFM/CE.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

Per tutte le domande con pagamento anticipato, in tutti i casi in cui non è possibile realizzare i lavori entro il termine del 20 giugno 2023 ed in presenza di cause di forza maggiore, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al precedente paragrafo 23, i beneficiari

devono darne immediata comunicazione al STP competente, prima del termine fissato per la presentazione della domanda di saldo (collaudo), motivandone le cause, per spostare la scadenza di presentazione della domanda di saldo al 20 giugno 2024.

L'UOD STP competente, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, esprimerà il proprio parere sul rilascio o meno della proroga e, in caso di esito favorevole, ne darà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'UOD 50.07.01.

La richiesta di proroga deve essere presentata al STP competente che la inserisce nel fascicolo documentale e, valutata l'idoneità delle CFM/CE adottate, ne determina l'accoglimento o meno.

26. ADEMPIMENTI E CONTROLLI

I controlli sono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore e in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

È inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario o in atti successivi.

26.1 Adempimenti dell'Amministrazione regionale

I STP territorialmente competenti, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, anche a mezzo PEC, la finanziabilità della domanda, conformemente al predisposto schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A* e *Modello A1 (per la tipologia di domande con pagamento a collaudo)*, inviando loro anche i seguenti schemi, in funzione della tipologia di pagamento prescelto:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (*Modello 1*);
- schema di comunicazione "*presentazione domanda di saldo e richiesta di accertamento finale/saldo*" (*Modello 2*).

La finanziabilità, per le domande immediatamente finanziabili in funzione delle risorse disponibili, dovrà essere registrata sul portale SIAN da parte dei STP entro il 31 marzo 2021.

Per le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, la finanziabilità potrà essere registrata a sistema anche successivamente in caso di scorrimento della graduatoria di finanziabilità.

Per le domande, non ammissibili i STP competenti per territorio provvederanno ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC, sulla base del predisposto Modello B allegato alle presenti disposizioni.

La comunicazione di finanziabilità costituisce invito alla Ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

I competenti STP, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti da AGEA, provvedono a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell'Ente garante e del contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché alla lavorazione in PGI nel portale SIAN delle garanzie;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il "modello di conferma garanzia" Tipo 2, stampato dal SIAN in PGI, in

formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell'Ente garante.

Successivamente, **entro il 15 aprile 2021**, trasmettono all'UOD 50.07.01 l'originale delle garanzie fideiussorie corredate delle relative conferme di validità rilasciate dalle direzioni degli Enti garanti.

L'UOD 50.07.01, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'OPAGEA, provvede a:

- *verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;*
- *inoltrare entro il 15 maggio 2021 all'OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, da parte della stessa AGEA in qualità di Organismo Pagatore.*

26.2 Adempimenti dei beneficiari

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con anticipato, devono far pervenire al STP competente l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i..

Quindi, successivamente al ricevimento della comunicazione di finanziabilità da parte del STP competente, entro il termine del 15 aprile 2021, il beneficiario con tipologia di pagamento anticipato, trasmette la seguente documentazione:

- *dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 l'STP competente provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN in Gestione domande nuova RRV;*
- *polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA, a garanzia della erogazione anticipata del sostegno comunitario alla RRV. La polizza (o garanzia) fidejussoria deve essere conforme alle procedure dell'OP AGEA dettate per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).*

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it. Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima...omissis*) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

N.B.: Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l'UOD STP competente non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca che sarà notificata all'interessato a mezzo PEC (o raccomandata A/R) mediante avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **15 maggio 2021** complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza viene posticipata per polizze afferenti alle ditte interessate a scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni nazionali.

I suddetti termini non si applicano alle domande che rientrano in eventuali scorrimenti della graduatoria e vengono rese finanziabili successivamente. Ad ogni modo, la consegna della documentazione (polizze, ecc.) agli Uffici STP da parte dei beneficiari deve avvenire entro il 10 settembre 2021 per consentire la consegna in AGEA degli elenchi di liquidazione con allegate le relative polizze e conferme di validità.

27. DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO (Comunicazione TERMINE LAVORI)

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate al massimo entro i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e comunque non oltre il termine di validità dell'autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. UE n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti con domanda di sostegno ammessa e tipologia di pagamento a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento del saldo entro le seguenti date:

- pagamento a collaudo: entro il **20 giugno 2021**;
- pagamento a saldo per le domande con anticipo: entro il **20 giugno 2021, 20 giugno 2022 o 20 giugno 2023**.

Pertanto, dovrà essere il beneficiario a stabilire il cronoprogramma delle azioni da realizzarsi e se intende completarle in uno o al massimo in tre anni.

Ad esempio: se decide di optare per un cronoprogramma con fine lavori al 2022 e riceverà l'80% dell'anticipo entro il 15 ottobre 2021 e la domanda di saldo al massimo entro il 20 giugno 2022. Il saldo, riconoscibile fino al 20%, sarà erogato nei limiti previsti dall'articolo 2 del DM 3843 del 03/04/2019, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili nell'esercizio finanziario 2022.

Il richiedente è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento per il tramite di un CAA, secondo lo scadenziario (cronoprogramma) previsto nella domanda iniziale e, comunque, entro il terzo anno successivo alla data di finanziabilità della domanda di aiuto, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 o di situazioni riconducibili all'articolo 26, comma 5 lettera a) e b), del regolamento di esecuzione, che devono essere comunicate all'Ufficio competente ai fini del riconoscimento delle stesse.

I termini sopra indicati per le domande di saldo sono fissati dall'OP AGEA e per termine di presentazione si intende il termine di rilascio della domanda sul portale SIAN. Il sistema informatico dopo il termine di scadenza sarà bloccato e non sarà più possibile rilasciare domande da parte dei CAA.

La domanda di saldo rappresenta un atto amministrativo propedeutico per consentire di effettuare il collaudo, il cui contenuto è sottoscritto dal produttore sotto forma di dichiarazione sostitutiva.

L'omessa presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini sopra indicati, comporta per le domande di sostegno con pagamento a collaudo (o anche per quelle con polizza per le quali non è stato ancora corrisposto anticipo), la non erogazione dell'aiuto comunitario, atteso che non è possibile poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto, mentre, per le domande di sostegno con polizza e anticipi già erogati, l'incameramento della garanzia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del DM 1411/2017, è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'STP competente comunica ai beneficiari interessati, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca ex articolo 10 bis legge 241/1990 dell'atto di concessione, immettendo a sistema SIAN i relativi dati (fascicolo documentale), per i successivi adempimenti di competenza di AGEA.

Le domande di pagamento presentate in qualsiasi altra modalità oltre i termini indicati sono dichiarate irricevibili.

Il beneficiario è tenuto a verificare e aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche.

Inoltre, le domande di saldo devono contenere tutte le modifiche minori, pena l'inammissibilità delle modifiche stesse.

Copia della domanda di saldo corredata da tutti i documenti previsti dal Bando ai fini del collaudo, deve essere inviata dal richiedente all'Ufficio regionale territorialmente competente (STP), entro 7 giorni dalla data di rilascio sul portale SIAN da parte del CAA.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

In caso di ritardo della trasmissione della documentazione cartacea, vale quanto già indicato al precedente paragrafo 18.3.

La documentazione da allegare è quella di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi (compresa quella del tecnico professionista). *Per documentazione fiscale si intendono le fatture, quietanzate tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, emesse e regolarizzate dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.*

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

L'STP utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 73% rispetto alle spese effettivamente sostenute.

- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati (computo metrico), con specifica di quelli svolti in economia. La relazione deve riportare anche una la superficie netta (ex art. 75) nonché quella relativa alle aree di servizio ed alle capezzagne, se presenti, sia in caso di estirpo e reimpianto, sia in caso di utilizzo di un diritto di reimpianto. Inoltre deve essere indicato se si tratta di impianti realizzati su terrazzi e/o ciglioni e la pendenza dei terreni < o > del 15% con indicazione e calcolo delle pendenze. Inoltre devono essere dichiarati dal tecnico:

1. *le tipologie di lavori effettuati;*
2. *le "ore-lavoro" occorse per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;*
3. *le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.*

Nella relazione, inoltre, deve essere indicato:

4. *se i lavori di cui alle lettere A), B) e C) sotto indicati, sono stati effettuati in economia, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda e se i mezzi stessi sono idonei allo scopo;*
5. *che la manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) sotto indicati è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.*

RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA: per tutte le operazioni eseguite "in proprio" (cosiddetti lavori "in economia"), qualora non espressamente escluse, l'azienda deve allegare domanda di saldo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

Possono essere considerati lavori in economia e/o contributi in natura quelli relativi a:

- A. *estirpazione di vigneto obsoleto;*
- B. *scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;*
- C. *squadro e picchettamento;*
- D. *posa in opera di barbatelle innestate e certificate;*
- E. *posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;*
- F. *posa in opera dei fili di ferro;*
- G. *manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.*

Alla domanda di saldo, per evitare problemi in sede di misurazione in campo derivanti soprattutto nei casi in cui il beneficiario presenti sulle stesse particelle più domande di RRV riferite a campagne diverse e proceda alla realizzazione degli impianti senza soluzione di continuità, deve essere allegata la planimetria con l'indicazione dettagliata del progetto per singola domanda.

28. RENDICONTAZIONE E COSTO EFFETTIVO DEI PROGETTI

Alla domanda di saldo (da presentare entro il 20 giugno dell'anno indicato nel cronoprogramma) il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal Piano regionale, anche un prospetto (foglio di calcolo Excel, tabella, ecc.) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spietramento, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione dei costi sostenuti (come da fatture quietanzate) e delle voci di costo dei lavori realizzati in economia (scavo buchette, squadratura, messa a dimora, ecc.).

Alla richiesta di collaudo bisogna allegare la documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute (fatture quietanzate, ricevute fiscali, ecc.) e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia (possesso della trattrice, della manodopera aziendale, ecc.).

La documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, servono a verificare l'eleggibilità delle spese *che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 73% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.*

Per le operazioni eseguite in economia l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita relazione tecnica in merito alle operazioni svolte e la descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. Le operazioni eseguite in economia vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni, come da prezzario regionale e dei costi di produzione.

Ai fini del riconoscimento della spesa, se ad esempio dalla descrizione e dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato non fossero idonee all'operazione svolta, la spesa non può essere riconosciuta (ad esempio non è possibile riconoscere una lavorazione profonda con l'utilizzo di una fresatrice superficiale oppure numero di giornate utilizzate in eccesso rispetto alle barbatelle messe a dimora).

Qualora il contributo comunitario erogato in via anticipata nel limite dell'80% previsto, risultasse superiore ai lavori realizzati, si provvederà a richiedere alle aziende la restituzione delle somme versate in eccesso, maggiorate dei relativi interessi (conguaglio finale per economie di spesa).

Ai fini del riconoscimento della spesa per le voci di costo, il lavoro in economia può essere riconosciuto nella misura massima di seguito riportata:

- acquisto e messa a dimora di barbatelle: *lavoro in economia max 35% del costo totale come da prezzario per ciascuna barbatella*;
- acquisto e distribuzione di concimi: lavori in economia pari al massimo al 20% del costo previsto dal prezzario;
- acquisto pali: lavoro in economia massimo 20% del costo previsto dal prezzario;
- acquisto filo di ferro: lavoro in economia massimo del 20% del costo previsto dal prezzario regionale.

I lavori in economia per le barbatelle comprendono: la squadratura, scavo buchetta, palo tutore, fallanze ecc.); per i pali: lo scavo e rinterro di buche, squadratura, messa in opera ed ogni altro onere; per il filo di ferro: la messa in opera ecc. Per la concimazione, i lavori in economia comprendono la distribuzione in campo.

A titolo di esempio per le barbatelle, il prezzo nel prezzario regionale è pari a 2,65 euro cad. (inclusa squadratura, scavo buchetta, messa in opera, fallanze, ecc.).

In tal caso i lavori in economia, possono essere riconosciuti, se applicati in modio congruo e coerente alle operazioni da farsi, al massimo per euro 0,927 (cioè nella misura massima del 35% di euro 2,65) per ogni barbatella; pertanto, se in fattura è indicato l'importo di euro 1,00 per barbatella, può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di euro 1,927 (euro 1,00 per barbatella ed euro 0,927 per lavori in economia). Se in fattura è indicato il prezzo di euro 2,00 per barbatella può essere riconosciuta al massimo una spesa totale di euro 2,65 (euro 2,00 per barbatella ed euro 0,65 per lavori in economia). *In* altri termini non si può comunque superare il limite del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario di riferimento.

Il costo dei lavori in economia deve essere sempre tecnicamente compatibile, congruo ed ordinario per il tipo di progetto approvato. I singoli costi dei lavori in economia devono essere riportati dettagliatamente nella relazione tecnica, sottoscritta dal professionista. Il pagamento dei lavori in economia, tipo i lavoratori salariati assunti per l'effettuazione delle opere, deve essere tracciato.

Nel caso l'Ufficio valuti non ordinario o non congruo il lavoro in economia presentato dalla Ditta in eccesso rispetto all'ordinarietà delle operazioni, è tenuto a non approvare la relativa spesa eccedente.

Il Pagamento delle forniture di beni e servizi deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, Ri.BA, carta di credito.

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa al pagamento deve essere presentata in forma completa all'STP in sede di richiesta del collaudo.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica è sufficiente produrre una stampa del formato elettronico della fattura ai fini della rendicontazione della spesa.

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica. Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà

obbligatoriamente riportare la seguente dicitura "Regolamento Ue n. 1308/2013 art 46) - OCM Vino Misura RRV campagna 2020/2021".

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti.

28.1 Verifica dei lavori realizzati - Misurazione in campo

L'STP competente, a seguito della presentazione delle domande di saldo con scadenza al 20 giugno 2021, provvede ai propedeutici adempimenti sul portale SIAN e ad effettuare entro il **10 settembre 2021** i collaudi in loco sul 100% delle domande finalizzati a verificare la corretta e completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie ammessa a finanziamento o variata in diminuzione se il valore di quest'ultima superficie è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata ovvero con quella risultante a seguito di comunicazione di una modifica minore relativa alla variazione in diminuzione, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie ammessa se il valore della superficie ammessa è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: o si compensa con il calcolo del saldo o si applicano, se dovuti i recuperi e le eventuali penali previste ai successivi paragrafi 28.2, 29 e 30;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'STP di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Ai fini del rispetto della segregazione delle funzioni, è opportuno che la verifica in campo venga effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità della domanda.

Le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati sono contenute nel documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

A seguito dei collaudi in campo, inoltre, si procede all'aggiornamento dei dati dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a registrare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Per ogni domanda di saldo deve obbligatoriamente essere registrato l'esito del collaudo/procedimento nel SIAN.

Lo schema di gestione delle domande di saldo/collaudo è il seguente:




Si ricorda che la domanda di saldo è un atto amministrativo sottoscritto dal produttore.

A seguito di presentazione della domanda di saldo bisogna procedere al collaudo che si compone di una fase di tipo amministrativo (*fatture, documentazione, ecc.*) e di una fase di campo dove si procede con la misurazione del vigneto.

Le due fasi devono concludersi necessariamente con un esito finale del collaudo.

A seguito del rilascio della domanda di saldo sul SIAN, saranno direttamente disponibili le particelle da misurare con il GPS che derivano dalla domanda di saldo. Con il sw SITICONVOCA potranno essere gestite eventuali nuove particelle derivanti da frazionamenti successivi.



La Notifica dell'esito, obbligatoria, si fa con avvio procedimento amministrativo (L. 241/90, ecc.), controdeduzioni, ecc. e chiusura del procedimento avviato con atto definitivo motivato notificato alla controparte nei termini di legge.

L'esito va sempre notificato, fatta eccezione nei casi in cui i controlli in campo restituiscano il 100% eseguito e non vi è nessuna restituzione.

Il collaudo (*amministrativo e misurazione in campo*), gli esiti del collaudo, le notifiche degli esiti, l'approvazione degli elenchi di liquidazione, le revoche, la determinazione dell'indebito e l'approvazione degli elenchi di svincolo/restituzione, sono di competenza regionale.

L'erogazione del saldo, lo svincolo della polizza/incameramento, e la gestione del recupero delle somme non riconosciute (denuncia di sinistro) sono di competenza dell'OP AGEA.

La Procedura recupero anticipo (di competenza dell'OP AGEA) prevede l'emissione e notifica di una denuncia di sinistro che sfocia o in una restituzione del debito e lo svincolo della polizza, oppure in una procedura di incameramento/escussione/svincolo polizza.

Per ogni domanda di saldo rilasciata deve necessariamente esserci un esito del collaudo negativo o positivo che sia.

Ogni comunicazione con il beneficiario inerente la domanda, le comunicazioni degli esiti e tutti gli atti inerenti i procedimenti connessi, devono essere obbligatoriamente caricati nell'applicativo SIAN nel "fascicolo documentale" di ogni domanda.

28.2 Definizione di importi e recuperi

Per le domande con pagamento a collaudo, l'importo dell'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per le domande con pagamento anticipato, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, l'importo dell'aiuto è erogato anticipatamente nella misura massima dell'80% di quello ammesso, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia realizzato i lavori sull'intera superficie in sede di domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie e la superficie effettivamente realizzata e riscontrata a seguito dei controlli in loco. In altri termini, se gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale ammessa e finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di domande con pagamento anticipato, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Al riguardo, in base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di domande con anticipi erogati, se:

- a) la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- b) viene presentata una rinuncia post pagamento anticipo;
- c) viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti;

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%.

Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Il calcolo della percentuale di scostamento della superficie viene effettuato sulla superficie complessiva della domanda.

28.3 Elenchi di liquidazione

Tramite l'applicativo disponibile in area riservata SIAN, l'UOD 50.07.01 predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto da parte dei STP e li trasmette all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per l'invio degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono quelli indicati nella nota DPMU.2016.257 del 25 gennaio 2016, e in particolare:

- entro e non oltre il 15 maggio 2021 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a fidejussione, debitamente corredate dalle polizze in originale;
- entro e non oltre il 21 settembre 2021 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a collaudo.

Il procedimento amministrativo delle domande per la campagna 2020/2021 deve essere concluso entro il 10 ottobre 2021. Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine per errata indicazione o variazione dell'IBAN senza corrispondente comunicazione da parte del produttore, risulteranno automaticamente decadute e non potranno essere ritenute valide per le successive annualità.

29. REVOCA DEL SOSTEGNO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte richiedente e anche del subentrante e/o la mancata realizzazione degli interventi approvati e finanziati o la mancata presentazione (rilascio al SIAN) della domanda di saldo entro il termine previsto, comportano la decadenza della domanda e l'obbligo della restituzione totale o parziale dell'eventuale sostegno già erogato.

Si ribadisce che per ogni domanda di saldo rilasciata e per ogni procedimento concluso vi è l'obbligo da parte del STP competente di registrare l'esito del collaudo nel SIAN, anche se il procedimento si chiude con esito negativo.

30. RECUPERI RESTITUZIONI E PENALI

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario (anche subentrante), ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto e determinato con procedimento finale da parte dell'Ufficio competente.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione degli anticipi ricevuti per progetti il cui contributo è superiore a 5 milioni di euro, comporta l'applicazione di penalità previste dal Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967.

In caso di recuperi, ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile con le maggiorazioni previste.

Si ricorda inoltre che AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari e che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, inoltre, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale in via informatica.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo o rinuncia di una domanda con restituzione nel periodo di mantenimento degli impegni, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, ai sensi del Reg UE 640/14 art.4, e delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per le 3 campagne successive.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, l'STP competente è obbligato ad emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

A seguito della restituzione si procede con la lavorazione sul portale SIAN della check-list di svincolo/incameramento della polizza fideiussoria.

31. DEMARCAZIONE CON PSR

Sono attualmente esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM mentre i nuovi impianti finanziabili con Il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1308/2013.

32. ANTIMAFIA

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che “la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni

agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei”. La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall’art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205.

Pertanto, a seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l’obbligo di acquisire la documentazione dell’antimafia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituita dalla **Comunicazione Antimafia** o **dall’informativa antimafia**.

La **Comunicazione Antimafia** è un documento che attesta/ certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011. Con norma transitoria, valida fino al 31/12/2020, è stato disposto che il limite dell’importo per l’acquisizione della documentazione con riferimento ai terreni agricoli è fissato al valore di 25.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il valore dell’importo sarà nuovamente fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA.

La certificazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

I soggetti indicati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, potranno chiedere all’Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall’apposita sezione contenuta nel sito delle rispettive Prefetture alla voce “Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

Alla richiesta d’informativa antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a\1b alla Circolare AGEA I.O. 2020/2021) con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell’impresa;
2. Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all’art. 89 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. (alleg.3 della Circolare AGEA I.O. 2020/2021);
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (All. 2 della Circolare AGEA I.O 2020/2021);

Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: “la dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza”. Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di **sei mesi** dalla data di sottoscrizione della medesima.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii). L’informativa antimafia ha una validità di **12 mesi** dalla data dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario.

Il termine di rilascio dell’informativa antimafia è ordinatorio.

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Decorso il termine di trenta giorni, l'AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP AGEA procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei casi di urgenza, in assenza della certificazione antimafia, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente. In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e smi.

L'STP competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della comunicazione/informativa antimafia, l'STP competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata ar. o via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'STP competente verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art. 13, par.1, lett.a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall'ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html.

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali – Autorità di Gestione del PSR**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143
Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520
Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it
- **50 07 01 - UOD Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967250
Pec: uod.500701@pec.regione.campania.it
- **50 07 02 - UOD Ufficio Centrale Supporto alla Imprese del settore agro-alimentare**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
Pec: uod.500702@pec.regione.campania.it
- **50 07 06 - UOD Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967221
Pec: uod.500706@pec.regione.campania.it
- **50 07 10 - UOD Servizio territoriale provinciale Avellino**
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avellino
Telefono: 0825 765675
Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it
- **50 07 11 - UOD Servizio territoriale provinciale Benevento**
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
Telefono: 0824 364303
Pec: uod.500711@pec.regione.campania.it
- **50 07 12 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta**
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Telefono: 0823 554382
Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it
- **50 07 13 - UOD Servizio territoriale provinciale Napoli**
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967272 - 0817967273
Pec: uod.500713@pec.regione.campania.it
- **50 07 14 - UOD Servizio territoriale provinciale Salerno**
Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno

Telefono: 089 2589103 - 089 3079215
Pec: uod.500714@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art. 13, par.1, lett. b e art.14, par.1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione Eduardo, nomina con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13, par.1, lett. c e art.14, par.1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di sostegno del vino 2019-2023 Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ed ex post;
- monitoraggio e valutazione;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art. 13, par.1, lett.c e art.14, par.1, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e *artt 2-ter e 2-sexies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n.

101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c ("*il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*") e

all'art. 6, par. 1, lett. e) (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt. 4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

- a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
- b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art. 13, par.2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art. 13, par. 1, lett. e ed art. 14, par. 1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MiPAAFT, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.) e all'OCM;
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PNS Vino (es. SIN Spa, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore AgEA.

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art. 13, par.2, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 13, par.2, lett.b e art. 14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- **Diritto di rettifica** ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.
- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- **Diritto di opposizione** ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltrare

alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.

e-mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, CAP 00186

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art. 13, par. 2, lett. f e art. 14, par. 2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

34. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda alla Circolare AGEA OP Istruzioni Operative n. 65 del 10/07/2020 - Campagna 2020/2021, al Decreto Ministeriale n. 1411 del 03/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni e alla regolamentazione Comunitaria vigente in materia e alle disposizioni contenute nelle linee guida delle misure del PNS del vino 2019/2023.

SCHEDA 1

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Specifiche Tecniche

1.1 Area di intervento: intero territorio regionale

1.2 limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP: Sì

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

1.4 Varietà le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini a Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione (Decreto Dirigenziale UOD 09 del 26/06/2014 n. 104 e ss.mm.ii.).

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N.	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
012	ANCELOTTA N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N.	Nero
023	BELLONE B. (Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (Prov. NA, AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
493	CAPRETTONE	Bianco
365	CASAVECCHIA N. (Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGIOLO N. (Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (per la Prov. NA)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N.	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B.	Bianco
176	OLIVELLA N.	Nero
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} 1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); 2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Piccilli, Rocca d'Evandro, Tora).	Nero
385	PEPELLA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N.	Nero
199	PRIMITIVO N. (Prov. BN e CE e NA)	Nero
210	RIESLING B. (Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
218	SANGIOVESE N. (Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN e SA)	Bianco
387	TRONTO (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (Prov. BN e CE)	Nero
250	VELTLINER B. (Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	Bianco

1.5 Forme di allevamento

Ammesse:

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura simili) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

Non Ammesse:

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro (densità impianto)

Secondo quanto previsto dai disciplinari di produzione e, ove non previsto, almeno 3.000 barbatelle ad ettaro

1.7 Superficie minima

Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa è di almeno 0.30 ha.

Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 ha.

Gli interventi possono riguardare appezzamenti anche di estensione inferiori alle 10 are qualora gli stessi, alla fine dell'intervento, costituiscano appezzamento singolo di almeno 3000 mq.

Per le sole zone costiere (aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 2500 m². Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 1000 m².

1.8 Attività e azioni previste

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE AZIONI
A <u>Riconversione varietale</u> Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.	<u>Estirpazione e reimpianto con differente varietà</u> - sulla stessa particella ma con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali; - con diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>
	<u>Reimpianto Anticipato</u>
	<u>Sovrainnesto</u> di vigneto, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE AZIONI
B <u>Ristrutturazione</u> Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	<u>Estirpazione e reimpianto con la medesima varietà</u> di vite - sulla stessa particella ma con modifica del sistema di coltivazione (<i>forma di allevamento e/o sesto di impianto</i>), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali; - con diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>
	<u>Reimpianto Anticipato</u>

C) ADEGUAMENTO (attuabile solo in Provincia di Salerno)

C Adeguamento del vigneto Razionalizzazione dell'impianto	Adeguamento del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso la MODIFICA DELLE FORME DI ALLEVAMENTO e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente esclusa l'ordinaria manutenzione.
--	---

D) REIMPIANTO per motivi fitosanitari a seguito di provvedimento dell'Autorità competente

D1) Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	Reimpianto sullo stesso appezzamento o su diversa superficie aziendale esente da vincoli
--	---

Il SOVRAINNESTO è cumulabile con gli interventi previsti per la l'azione C.

1.9 Densità dei vigneti oggetto di sovrainnesto

- almeno 2000 piante

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

- Entro la fine del cronoprogramma presentato e non oltre la validità dell'autorizzazione.

1.11 Priorità riconosciute - Formazione graduatoria

Per le domande da pagare nello stesso esercizio finanziario di quello di presentazione sono riconosciute le seguenti priorità:

- domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- domande presentate con tipologia di pagamento a collaudo;
- domande con pagamento anticipato.

Per la graduatoria saranno attribuiti punteggi differenti ai seguenti criteri di selezione:

- aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- soggetti che conducono con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela vini riconosciuto
- cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.
- aziende che non hanno già beneficiato di contributi RRV nelle ultime 2 campagne

Nell'ambito della stessa selezione, a parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi della Ristrutturazione e riconversione

- Max 73% - Min. 60%

2.2 % di indennizzo per le perdite di reddito

- Max 100 %

2.3 Determinazione della perdita di reddito

- sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (in funzione della tipologia di uve - DO/IG) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

2.4 Importo massimo del sostegno ammissibile ad ettaro per Azione

- 15.600,00 euro per A1 e B1 con P > 15% che prevede il massimo della spesa

- 14.681,31 euro per A2, A3, B2, B3 e D1

- 5.237,56 euro per A4 e 8.352,30 euro per la C

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto

- Nel limite del 73% dei costi sostenuti

2.6 Tipologia di erogazione dell'aiuto

- anticipato su cauzione

- a collaudo

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato

- 110 % del sostegno comunitario anticipato.

TABELLE ANALISI DEI COSTI

Nelle **Tabelle** di seguito riportate, a titolo di esempio, è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un *impianto tipo* considerato con una densità scelta di 3300 barbatelle per ettaro e alle diverse *tipologie di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezzario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008), come modificata dalla Deliberazione G.R. del 20 novembre 2008 n. 1827 (BURC n. 52/2008) ed aggiornati con Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010).

Per i costi relativi alle tipologie di materiali ammessi, non riportati nelle seguenti tabelle esemplificative, come ad esempio i pali di c.a. o di metallo, si rinvia al prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Ai sensi della DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida si applicherà un aumento del 30% di quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario, mentre per l'Isola di Capri si applicherà un aumento del 50%, in ragione della natura e della particolare ubicazione di detti territori, nonché delle ricadute economiche e finanziarie a carico delle aziende agricole ivi ubicate, e comunque non oltre il contributo massimo di euro 15.600/ha per Azioni che prevedono la massima spesa (A1 e B1 con pendenza >15%). Inoltre, per i progetti relativi alle sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni, ubicati su tutto il territorio regionale, è previsto un aumento del 30% ai prezzi dei lavori rispetto a quelli previsti nel prezzario regionale.

In altri termini, anche applicando la maggiorazione sulla voce dei lavori, ave previsto, il contributo massimo per la tipologia di Azione non potrà essere superato.

Analoga maggiorazione del 30% dei costi è prevista per i lavori di ristrutturazione della varietà Asprinio ad alberata.

Tali maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che gli impianti su gradoni o su terrazzi realizzati nelle Isole non usufruiscono del cumulo di maggiorazione.

In ogni caso è ammissibile utilizzare maggiori quantità di beni a patto che l'importo massimo di contributo per domanda A1 e B1 non superi i 15.600 euro/ha o il corrispondente contributo massimo per le altre tipologie di Azione.

Tabella 1 - Esempio di costo per 1 ettaro di vigneto con estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO				
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50				
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE				
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P≤15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	1	€ 1.092,87	€ 1.258,47	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
4- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	800	€ 4,10	€ 4,10	€ 3.280,00	€ 3.280,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
11- Spese tecniche (*)	max 7% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)					
Mancati redditi (M.R.) attribuiti calcolati per le prime 2 campagne (€ 1.500 per campagna) max 3.000,00 €/ha					€ 3.000,00	€ 3.000,00

(*) vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa + i M.R.)

Tabella 2 - Esempio di costo di 1 ettaro di reimpianto vigneto con diritto o reimpianto anticipato

SUPERFICIE INTERESSATA		FORMA DI ALLEVAMENTO		DENSITÀ D'IMPIANTO			
ha 1.00.00		filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE				CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE				A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
RISTRUTTURAZIONE				B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato e D1			
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P<15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P<15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%	
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79	
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	
3- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93	
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00	
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	800	€ 4,10	€ 4,10	€ 3.280,00	€ 3280,00	
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00	
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00	
10- Spese tecniche *	max 7% della spesa totale derivante dalla somma delle voci spesa sostenute (secondo la pendenza)						

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa + i M.R.)

La pendenza, con il relativo calcolo per determinarla, deve essere indicata nella planimetria e nella relazione tecnica, per ciascun appezzamento interessato.

Tabella 3 - Esempio di costo per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSATA A	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Acquisto di marze certificate	n°	3300	€ 0,39	€ 1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.	n°	3300	€ 1,06	€ 3.498,00
3 - Spese tecniche*	max 7% della somma delle voci precedenti			
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				€ 1.500,00

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa + i M.R.)

È possibile cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C (razionalizzazione impianto) limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4) singolarmente o congiuntamente, riportati nella tabella seguente. In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Esempio di costo per lavori di adeguamento del vigneto (modifica della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, filo di ferro, ecc.) - Ammissibile solo in Provincia di Salerno

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
		C - Adeguamento vigneto		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Modifica della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. 1500 piante di vite.	n°	1500	€ 4,00	€ 6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	40	€ 7,95	€ 318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	€ 4,10	€ 1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	€ 1,65	€ 495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	€ 2,65	€ 2.650,00
6 - Spese tecniche*	max 7% della spesa sostenuta			

* vedi paragrafo 10 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa)

Per l'Azione C, le domande sono da ritenersi ammissibili se prevedono almeno 3 delle 5 tipologie di lavori previste. Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C (potatura, sostituzione di pali e filo di ferro, ecc.).

È possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4).

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Modello A
(pagamento anticipato)

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA (finanziabilità)

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocatasi in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il _____, la documentazione di seguito indicata:

ii. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:

- inizio estirpazione vigneto;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard (allegare richiesta di prenotazione);
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno (allegare prenotazione).

iii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 110% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Qualora la documentazione di cui sopra non fosse prodotta dalla S.V. entro il termine del _____, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione e si darà avvio al procedimento di revoca della domanda.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato, e comunque entro il _____, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che, successivamente, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione alla Misura RRV. La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento per la restituzione del contributo anticipato e l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegato computo metrico consuntivo e relazione a firma di tecnico abilitato in materie agricole con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia nonché di una planimetria dettagliata sulle opere realizzate, indicando, per ciascuna particella, le opere svolte, l'orientamento dei filari, il sesto di impianto, ecc.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per la misura RRV di che trattasi, è valida fino al _____

Il Dirigente

Allegati:

1. *Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);*
2. *Schema della comunicazione domanda di saldo e richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);*
3. *Planimetria di dettaglio delle opere realizzate*

Modello A1
(pagamento a collaudo)

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocata in posizione utile al n. ____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato, e comunque entro il _20 giugno-----, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che, successivamente, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione alla Misura RRV. La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento di decadenza e l'esclusione dalla Misura RRV per 3 campagne.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegato computo metrico consuntivo e relazione a firma di tecnico abilitato in materie agricole con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia nonché di una planimetria dettagliata sulle opere realizzate, indicando, per ciascuna particella, le opere svolte, l'orientamento dei filari, il sesto di impianto, ecc.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente

Alla UOD Servizio territoriale
provinciale
di _____

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, PEC/mail _____ in qualità di _____ dell'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

D I C H I A R A

che l'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/13 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- preparazione del terreno;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

_____ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in coso di validità.

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013- Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
DOMANDA AGEA _____.

Comunicazione domanda di saldo – Richiesta collaudo

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, **comunica** che in data _____ è stata presentata domanda di saldo n.....

Ai fini del pagamento del contributo, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

OPPURE

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- *computo metrico consuntivo dei lavori realizzati;*
- *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia;*
- *dichiarazione di responsabilità del beneficiario in merito alle operazioni svolte in economia e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;*
- *planimetria delle opere realizzate con indicazione del vigneto;*
- *comunicazione delle spese sostenute per richiesta collaudo (ai sensi D.M. n. 4615 del 5/8/2014) da compilare c/o il CAA.*

_____, lì _____

F I R M A

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla Ditta

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.

Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente